



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

RAPPORTO 2014

Aprile 2015

**RAPPORTO D'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA
DI RICICLAGGIO DI DENARO MROS**

Pubblicazione dell'Ufficio federale di polizia

TEMI

Statistica

Tipologie

La prassi di MROS

Internazionale

Link su Internet

MROS

17° rapporto d'attività

Aprile 2015

2014

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (+41) 058 463 40 40

Fax: (+41) 058 463 39 39

E-Mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

Indice

1	Prefazione	7
2	Statistica annuale MROS	8
2.1	Visione complessiva statistica MROS 2014	8
2.2	Osservazioni generali	9
2.2.1	Numero di comunicazioni di sospetto	9
2.2.2	Rapporto tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305 ^{ter} cpv. 2 CP)	10
2.2.3	Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD	12
2.2.4	Quota di trasmissione delle comunicazioni	12
2.2.5	Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti	14
2.2.6	Decisioni delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali	14
2.2.7	Casi di phishing in relazione a money mule	15
2.2.8	L'articolo 11a LRD	15
2.3	Scambio con altre Financial Intelligence Unit (FIU)	17
2.3.1	Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Unit (FIU)	17
2.3.2	Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Unit (FIU)	18
2.4	Finanziamento del terrorismo	19
2.5	Statistica dettagliata	20
2.5.1	Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	20
2.5.2	Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	22
2.5.3	Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	24
2.5.4	Le banche	26
2.5.5	Elementi che suscitano sospetto	27
2.5.6	Genere del reato preliminare	28
2.5.7	Domicilio della controparte	31
2.5.8	Nazionalità della controparte	32
2.5.9	Domicilio dell'avente diritto economico	33
2.5.10	Nazionalità dell'avente diritto economico	34
2.5.11	Autorità interessate preposte al perseguimento penale	35
2.5.12	Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale	37
3	Tipologie (dalla casistica del 2014)	40
3.1	Negoziante di titoli petroliferi: sfruttamento di informazioni privilegiate	40
3.2	Quotazione con la spintarella: il sistema del «pump and dump»	40
3.3	PEP dietro il prestanome: un caso di corruzione passiva	42
3.4	Colleghi di lavoro sulla cattiva strada: corruzione tra privati a danno della propria impresa	42
3.5	Utilizzo abusivo di un'assicurazione sulla vita: organizzazione criminale	44
3.6	Vita da nababbi a spese degli assicurati: malversazioni ai danni di una cassa pensioni	45
3.7	Febbre da discoteca: truffa commessa con fatture di artigiani	45
3.8	Pietre non molto preziose: tentato ottenimento fraudolento di un prestito	46
3.9	Bisca clandestina: gestione illegale di una casa da gioco	48
3.10	Praticante di una società farmaceutica sulla cattiva strada: infrazioni alla legge sugli stupefacenti	48
3.11	Cieco d'amore: romance scam e money mule	49
3.12	Due piccioni con una fava: truffa dell'anticipo e phishing	50
3.13	Segreto professionale dell'avvocato: ASB e modulo R	51
3.14	La PEP e il suo fiduciario – transazioni inverosimili	51

4	La prassi di MROS	53
4.1	Legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)	53
4.1.1	Nuovo sistema di comunicazione in caso di sospetti	53
	a. Separazione tra la comunicazione di sospetto e il blocco dei beni	53
	b. Il caso particolare del nuovo art. 9 cpv. 1 lett. c	54
	c. Nuovo meccanismo di blocco dei beni	54
	d. Divieto d'informare il cliente secondo il nuovo art. 10a cpv. 1	54
4.1.2	Nuovi reati fiscali preliminari al riciclaggio di denaro	55
4.1.3	Obbligo di comunicare a MROS da parte dei commercianti	56
4.2	Analisi nazionale dei rischi (National Risk Assessment – NRA)	56
4.3	Decisioni dei tribunali	56
4.3.1	Amministrazione infedele	56
4.3.2	Riciclaggio di denaro, elemento soggettivo	57
5	Organi internazionali	58
5.1	Gruppo Egmont	58
5.2	GAFI/FATF	58
6	Link su Internet	60
6.1	Svizzera	60
6.1.1	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	60
6.1.2	Autorità di vigilanza	60
6.1.3	Associazioni e organizzazioni nazionali	60
6.1.4	Organismi di autodisciplina	60
6.1.5	Altri	60
6.2	Uffici e organizzazioni internazionali	61
6.2.1	Uffici di comunicazione esteri	61
6.2.2	Organizzazioni internazionali	61
6.2.3	Altri link	61

1 Prefazione

Le 1753 comunicazioni di sospetto pervenute complessivamente nell'anno passato fanno del 2014 un nuovo anno record. L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha ricevuto, in media, sette comunicazioni per giorno ferialo. La crescita rispetto al 2013 è di circa il 25 per cento. Il numero delle comunicazioni di sospetto supera addirittura il volume registrato nel 2011, anno caratterizzato da un picco eccezionale riconducibile agli eventi politici che avevano interessato determinati Paesi. L'aumento del 2014, invece, non è ascrivibile ad avvenimenti particolari. Il numero delle comunicazioni non si lascia condizionare da attese o eventuali tendenze, ma, al contrario, è determinato dal sospetto fondato maturato dall'intermediario finanziario e dall'esistenza di casi sospetti. La somma dei valori patrimoniali segnalati nel 2014 supera i tre miliardi di franchi. Anche in questo ambito è stato quindi superato il valore record del 2011.

La particolarità che contraddistingue il 2014 è il numero elevato di comunicazioni di sospetto inviate in virtù del diritto di comunicazione. Questo dato rispecchia il desiderio espresso dalla piazza finanziaria, debitamente considerato dal legislatore, di mantenere, oltre all'obbligo, anche il diritto di comunicazione. In occasione della procedura di consultazione svoltasi nel 2013 relativa all'avamprogetto di legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI, era stato invece proposto di abrogare tale diritto. La quota di trasmissione delle comunicazioni alle autorità di perseguimento penale è diminuita per il terzo anno consecutivo. Nel 2014 soltanto il 72 per cento delle comunicazioni pervenute sono state successivamente trasmesse alle autorità di perseguimento penale. L'elemento principale alla base di tale flessione è l'incremento della capacità di analisi di MROS. Di recente essa è stata infatti rafforzata dall'introduzione della possibilità di chiedere informazioni anche a intermediari finanziari che non hanno comunicato alcun sospetto e dall'intensificarsi dei contatti con gli omologhi esteri.

A conferma della tendenza riscontrata in passato, anche nel 2014 la truffa prevale sugli altri reati preliminari. I casi di presunta corruzione hanno inoltre fatto registrare un forte aumento. Per quanto concerne invece i casi di phishing, va rilevato che il loro numero, sebbene in diminuzione rispetto all'anno precedente, resta tuttora elevato. Come nel rapporto del 2013, anche nel presente rapporto MROS dedica una breve analisi a tale fenomeno.

Nel 2014 MROS ha intensificato i propri contatti con le autorità di perseguimento penale al fine di aggiornare le statistiche dei casi trasmessi negli ultimi anni. In tal modo è stato possibile allestire una statistica più dettagliata sullo stato delle comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale e di presentare, nella prima parte del presente rapporto, le varie decisioni giudiziarie comunicate a MROS nel 2014.

L'aggiornamento delle statistiche eseguito in collaborazione con le autorità di perseguimento penale riveste una particolare importanza nell'ambito della preparazione del rapporto di valutazione nazionale dei rischi. Le raccomandazioni del GAFI prevedono che ogni Paese membro allestisca un tale rapporto. In Svizzera, il Consiglio federale ha incaricato un gruppo interdipartimentale di redigere il rapporto che sarà pubblicato nel corso del 2015. Nell'ambito dei lavori preparatori alla stesura del rapporto, MROS ha inviato un numero elevato di mandati di analisi e di consegna delle statistiche ad autorità e privati. Trattandosi di un rapporto nazionale, esso coinvolge tutti gli attori attivi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, tanto a livello privato che pubblico.

Un elemento degno di nota dal punto di vista legislativo è l'adozione del Parlamento nel dicembre 2014 della legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI. Tale legge apporta modifiche importanti al sistema di comunicazione di sospetto. Il legislatore, tenendo conto della necessità di MROS di disporre di più tempo per effettuare le proprie analisi, ha ulteriormente potenziato la capacità di analisi dell'Ufficio di comunicazione.

Berna, aprile 2015

Stiliano Ordolli, Dr. iur.

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore
Sezione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

2 Statistica annuale MROS

2.1 Visione complessiva statistica MROS 2014

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2014 – 31.12.2014)

Numero di comunicazioni	2014 Assoluto	2014 Relativo	+/-	2013 Assoluto
Totale pervenuto	1 753	100.0%	24.2%	1 411
Trasmesse alle autorità di perseguimento penale	1 262	72.0%	13.2%	1 115
Non trasmesse	491	28.0%	66.4%	295
Ramo d'attività dell'intermediario finanziario				
Banche	1 495	85.3%	33.1%	1 123
Agenzie per il trasferimento di fondi	107	6.1%	44.6%	74
Fiduciarie	49	2.8%	-29.0%	69
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	40	2.3%	-45.9%	74
Avvocati e notai	10	0.6%	11.1%	9
Assicurazioni	11	0.6%	-42.1%	19
Carte di credito	9	0.5%	-35.7%	14
Case da gioco	9	0.5%	12.5%	8
Operazioni in valute estere	0	0.0%	-100.0%	5
Agenti in valori di borsa	10	0.6%	900.0%	1
Altri	7	0.4%	600.0%	1
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	3	0.2%	-25.0%	4
Commercio di materie prime e metalli preziosi	3	0.2%	-70.0%	10

Fondi implicati in CHF

(somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)


Somma totale	3 340 750 486	100.0%	12.2%	2 978 806 803
Somma delle comunicazioni trasmesse	2 851 611 075	85.4%	2.0%	2 795 824 336
Somma delle comunicazioni non trasmesse	489 139 411	14.6%	167.3%	182 982 467
Somma totale	1 905 733			2 111 132
Somma delle comunicazioni trasmesse	2 259 597			2 507 466
Somma delle comunicazioni non trasmesse	996 211			620 280

2.2 Osservazioni generali

Per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) il 2014 è stato caratterizzato dai seguenti punti salienti:

1. numero elevato delle comunicazioni di sospetto ricevute nel 2014;
2. elevata quantità di beni patrimoniali segnalati;
3. diminuzione della quota di comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale;
4. numero elevato di casi di phishing.

2.2.1 Numero di comunicazioni di sospetto



Nell'anno in esame sono pervenute a MROS 1753 comunicazioni di sospetto (2013: 1411), pari a un aumento del 24 per cento rispetto all'anno precedente. Il 2014 può essere pertanto considerato un anno record. Il numero massimo registrato finora di 1625 comunicazioni nel 2011 è stato superato di oltre cento comunicazioni. Tale record non era prevedibile, tanto più che nell'anno in esame non vi sono stati eventi degni di nota (come la primavera araba nel 2011 o il caso rilevante riscontrato nel 2012). La sempre maggiore sensibilizzazione da parte degli intermediari finanziari, in particolare delle banche, deve aver contribuito in maniera non trascurabile a tale risultato sorprendente. Nell'anno in esame le banche hanno inviato più comunicazioni di sospetto rispetto al numero totale delle comunicazioni del 2013. Più dell'85 per cento di tutte le comunicazioni sono pervenute dalle banche (2013: circa 80 %). In media MROS ha ricevuto sette comunicazioni per giorno lavorativo, di cui sei inviate dalle banche. Mentre il numero delle comunicazioni pervenute dalle banche è aumentato del 33 per cento, passando da 1123 a 1495, le comunicazioni inviate dal settore parabancario sono diminuite lievemente. Ciò è dovuto in parte al fatto che un grosso intermediario finanziario ha ottenuto nel frattempo la licenza

bancaria, motivo per cui le comunicazioni da lui inviate non sono state più classificate tra le comunicazioni del settore parabancario.

Da rilevare in maniera particolare il calo del numero delle comunicazioni da parte dei fiduciari e dei consulenti e amministratori patrimoniali. Rispetto alle 74 comunicazioni registrate nel 2013, nell'anno in esame le comunicazioni inviate dagli amministratori patrimoniali sono diminuite di circa la metà attestandosi a 40. Dopo aver fatto registrare un costante aumento, le comunicazioni relative alla categoria dei fiduciari si è ridotta del 29 per cento, passando da 69 nel 2013 a 49 nel 2014. Sebbene tale settore sia stato soggetto anche negli anni precedenti a importanti oscillazioni e si sia osservata una tendenza all'associazione da parte degli amministratori patrimoniali indipendenti più piccoli, il calo rimane in ogni caso evidente, tanto più che sia gli amministratori patrimoniali indipendenti o i fiduciari, sia le banche che gestiscono conti correnti e conti di deposito sottostanno all'obbligo di comunicazione in caso di sospetto fondato.

Nel 2014, i casi complessi segnalati oggetto di più comunicazioni di sospetto, correlate tra loro e trattate da MROS in un'unica analisi, sono diminuiti. Nell'anno in esame il caso più complesso comprendeva 53 comunicazioni per un volume totale di quasi 200 milioni di franchi segnalati.

Nell'anno in esame, l'entità degli importi implicati è cresciuta del 12 per cento attestandosi a 3,3 miliardi di franchi; tuttavia la somma degli importi correlati a comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale è paragonabile a quella dell'anno precedente.

Analogamente agli anni precedenti, anche nel 2014 la truffa ha costituito il reato preliminare più ricorrente nelle segnalazioni inviate a MROS. Nello specifico, il numero di segnalazioni pertinenti è aumentato rispetto all'anno precedente. Le comunicazioni di sospetto aventi come oggetto le truffe compiute mediante l'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, perlopiù casi di phishing, sono rimaste su valori elevati. Inoltre, rispetto all'anno precedente è raddoppiato il numero di comunicazioni concernenti casi di corruzione. Si è registrato infine un aumento anche del numero di comunicazioni riguardanti altre categorie di reati preliminari (49 segnalazioni per amministrazione infedele, 53 per furto). Per quanto riguarda le nuove categorie di reati a monte, ovvero la manipolazione dei corsi e l'insider trading, sono state inviate un totale di 41 comunicazioni. Come negli ultimi anni, anche nel 2014 il trasferimento di fondi è il secondo ambito finanziario più importante per quanto riguarda il numero di segnalazioni. Tale numero è aumentato rispetto all'anno precedente, passando da 74 nel 2013 a 107 nel 2014. Tuttavia tali casi costituiscono appena il 6,1 per cento di tutte le segnalazioni pervenute nell'anno in esame (2013: 5,2 %). Nel 2012, la percentuale di segnalazioni riguardanti le agenzie di trasferimento di fondi era invece del 22,9 per cento. Tale diminuzione è riconducibile a

un adeguamento dello statuto di un importante intermediario finanziario, ma anche al numero estremamente elevato di comunicazioni provenienti dalle banche.

Delle 107 comunicazioni di sospetto pervenute concernenti il trasferimento di fondi, 55 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti. Rispetto all'anno precedente inoltre, il tasso di trasmissione è rimasto su livelli costanti (51,4 %). In uno dei 55 casi, MROS ha ricevuto una decisione di non entrata in materia. Per le 54 comunicazioni restanti non è stata ancora pronunciata alcuna decisione.


2.2.2 Rapporto tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305^{ter} cpv. 2 CP)

Delle 1753 comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame, 865 (ovvero il 49 per cento del totale) sono state inviate in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0) e 888 (pari al 51 per cento) sono state invece effettuate in virtù dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0).

Le comunicazioni pervenute conformemente al diritto di comunicazione sono in aumento dal 2010, anno in cui è stato sancito che le segnalazioni effettuate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP vanno inviate esclusivamente all'Ufficio di comunicazione.

L'aumento delle comunicazioni effettuate in conformità al diritto di comunicazione è stato talmente netto da bilanciare il rapporto tra i due tipi di comunicazione. A tale riguardo, basti pensare che nel 2013 la quota di segnalazioni inviate in base all'obbligo di comunicazione si attestava ancora al 58 per cento.

Da un'analisi dettagliata di tali dati si evince che questo risultato notevole è riconducibile al settore bancario, il quale nel 2014 ha scelto di inviare le proprie comunicazioni principalmente in virtù del diritto di comunicazione (782 comunicazioni ai sensi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP rispetto alle



713 comunicazioni ai sensi dell'art. 9 LRD). Tutte le altre categorie di intermediari finanziari hanno invece inviato le proprie comunicazioni in virtù dell'obbligo di comunicazione. È la seconda volta dopo il 2011 che il settore bancario trasmette la maggior parte delle proprie comunicazioni conformemente all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Tuttavia, nel 2011 solo il 31 per cento delle comunicazioni provenienti dalle grandi banche era stato effettuato in base all'obbligo di comunicazione. L'aumento nel 2011 delle comunicazioni effettuate in base all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP era correlato a eventi degni di nota in alcuni Paesi. Nel corso degli altri anni, invece, il settore bancario ha inviato un numero di comunicazioni in virtù dell'articolo 9 LRD superiore al numero delle comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

L'analisi delle statistiche degli ultimi anni mostra le differenze tra i singoli settori finanziari per quanto concerne la tipologia di comunicazione adottata. Resta tuttavia difficile distinguere tra i fatti che conducono al diritto di comunicazione da quelli che invece obbligano gli intermediari finanziari a inviare una segnalazione. Conformemente ai

Tipo di banca	9 LRD	in %	305 ^{ter} CP	in %	Totale
Altre banche	123	57.5	91	42.5	214
Banche controllate da capitale estero	224	58.5	159	41.5	383
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	53	34.2	102	65.8	155
Filiali di banche estere	2	66.7	1	33.3	3
Grandi banche	160	33.8	314	66.2	474
Banche cantonali	50	66.7	25	33.3	75
Banche private	29	74.4	10	25.6	39
Banche Raiffeisen	59	44.0	75	56.0	134
Banche regionali e casse di risparmio	9	64.3	5	35.7	14
Altre banche	4	100.0	0	0.0	4
Totale	713	47.7	782	52.3	1 495

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Banche	Totale	294	359	492	573	603	822	1080	1050	1123	1495	7891
	9 LRD	248	262	291	386	386	417	523	596	598	711	4418
	9 LRD cpv. 1b	10	9	16	6	15	9	13	14	5	2	99
	305 ^{ter} CP	36	88	185	181	202	396	544	440	520	782	3374
Case da gioco	Totale	7	8	3	1	5	8	6	6	8	9	61
	9 LRD	7	8	2	1	5	4	3	1	6	6	43
	305 ^{ter} CP			1			4	3	5	2	3	18
Operazioni in valute estere	Totale	1	1			5	6	7		5		25
	9 LRD	1	1			5	6	3		4		20
	9 LRD cpv. 1b							2				2
	305 ^{ter} CP							2		1		3
Agenti di valori in borsa	Totale	2		2	5	2	4		1	1	10	27
	9 LRD	2		2	5	2	1		1	1	9	23
	305 ^{ter} CP						3				1	4
Uffici di cambio	Totale	3	2	1	1	1		3				11
	9 LRD	3	2	1	1	1		1				9
	305 ^{ter} CP							2				2
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	Totale	1	8	4	1	11	1	5	1	4	3	39
	9 LRD	1	3	4	1	10	1	5	1	4	2	32
	9 LRD cpv. 1b		1									1
	305 ^{ter} CP		4			1					1	6
Carte di credito	Totale			2	2	10	9	10	22	14	9	78
	9 LRD			2	2	3	5	6	20	11	9	58
	9 LRD cpv. 1b						1					1
	305 ^{ter} CP					7	3	4	2	3		19
Avvocati e notai	Totale	8	1	7	10	11	13	31	12	9	10	112
	9 LRD	8	1	7	10	11	12	27	11	8	9	104
	305 ^{ter} CP						1	4	1	1	1	8
Commercio di materie prime e metalli preziosi	Totale		1	5	1		1	1	3	10	3	25
	9 LRD		1	5	1		1	1	3	8	2	22
	305 ^{ter} CP									2	1	3
Organismi di autodisciplina (OAD)	Total	1	3	1		4		1			2	12
	27 LRD	1	3	1		4		1			2	12
Fiduciarie	Totale	31	45	23	37	36	58	62	65	69	49	475
	9 LRD	31	43	20	35	33	57	55	56	52	36	418
	9 LRD cpv. 1b		1			1	1	2	4			9
	305 ^{ter} CP		1	3	2	2		5	5	17	13	48
Amministratori patrimoniali	Totale	18	6	8	19	30	40	27	49	74	40	311
	9 LRD	17	6	5	16	29	36	20	42	56	24	251
	9 LRD cpv. 1b						2	1		3	2	8
	305 ^{ter} CP	1		3	3	1	2	6	7	15	14	52
Assicurazioni	Totale	9	18	13	15	9	9	11	9	19	11	123
	9 LRD	7	15	12	12	9	9	8	4	19	6	101
	9 LRD cpv. 1b								3			3
	305 ^{ter} CP	2	3	1	3			3	2		5	19
Distributori di fondi d'investimento	Totale	5		1								6
	9 LRD	4		1								5
	305 ^{ter} CP	1										1
Agenzie di trasferimento di fondi	Totale	348	164	231	185	168	184	379	363	74	107	2203
	9 LRD	289	124	156	149	147	122	324	280	43	66	1700
	9 LRD cpv. 1b				1			3	2			6
	305 ^{ter} CP	59	40	75	35	21	62	52	81	31	41	497
Altri	Totale		1	2		1	4	2	4	1	3	18
	9 LRD		1	2		1	4	2	4	1		15
	305 ^{ter} CP										3	3
Autorità	Totale	1	2		1						2	6
	16 cpv. 1 LRD	1	2		1						2	6

messaggi del Consiglio federale del 1993¹ e del 1996², l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP consente all'intermediario finanziario di eseguire una segnalazione sulla base di una probabilità, un dubbio o un sentimento di disagio nel proseguire la relazione d'affari. L'intermediario finanziario procede invece a una comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD unicamente sulla scorta di un sospetto fondato. Il campo d'applicazione del sospetto semplice di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP è quindi ben più ampio rispetto a quello dell'articolo 9 LRD.

Va ricordato che nell'avamprogetto di legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), posto in consultazione il 27 febbraio 2013, il Consiglio federale aveva proposto di abrogare il diritto di comunicazione. Tale opzione è stata abbandonata dopo la consultazione delle cerchie interessate. Il disegno di legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI, adottato dal Parlamento il 12 dicembre 2014, contempla quindi tuttora il diritto di comunicazione. Visto l'interesse manifestato dalla piazza finanziaria per questo diritto, MROS ha reso accessibile sulla sua pagina Internet un modulo ad hoc, grazie al quale gli intermediari finanziari non devono più adeguare il modulo per le segnalazioni in virtù dell'articolo 9 LRD per farvi figurare l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

Inoltre, per quanto concerne il settore bancario, si constata una differenza riguardo all'utilizzo delle due disposizioni da parte delle banche estere e delle grandi banche svizzere. Le prime hanno inviato il 58,5 per cento delle segnalazioni in virtù dell'articolo 9 LRD; le grandi banche svizzere nel 66,2 per cento dei casi si sono avvalse invece del diritto di comunicazione retto dall'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Tale differenza era stata già osservata nel 2013.

2.2.3 Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD

Gli intermediari finanziari sono tenuti a inviare a MROS anche le comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari in virtù di un sospetto fondato che i valori patrimoniali provengono da uno dei reati previsti dall'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD. Nell'anno in esame, sono pervenute soltanto quattro comunicazioni relative a tale categoria, ovvero la metà rispetto all'anno precedente. Una particolarità è costituita dal fatto che nessuna delle quattro comunicazioni è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale competenti. L'utilità di tale disposizione non deve essere comun-

que sottovalutata. Il fine primario della legge sul riciclaggio di denaro è di tipo preventivo: la piazza finanziaria svizzera non deve essere utilizzata per scopi criminosi. L'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD obbliga l'intermediario finanziario a dare comunicazione anche qualora non abbia ancora avviato una relazione d'affari. In caso di interruzione delle trattative a causa di sospetti fondati, sussiste l'obbligo di comunicazione. Tale disposizione permette quindi di escludere il denaro incriminato dal circuito finanziario e di darne al contempo informazione all'Ufficio di comunicazione. In virtù di una comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD, MROS ha dunque la possibilità di raccogliere informazioni sui valori patrimoniali di origine sospetta e su persone sospette e di inoltrarle in seguito alle autorità di perseguimento penale o agli omologhi esteri (Financial Intelligence Unit).

Dall'entrata in vigore dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD nel 2009, MROS ha ricevuto 85 segnalazioni rette da tale disposizione. 28 di esse sono state successivamente trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti. Dal 2009 la quota media di trasmissione corrisponde al 32,9 per cento. Dei 28 casi trasmessi, dieci si sono conclusi con una decisione di non entrata nel merito, sette con una decisione di abbandono/archiviazione, tre con la sospensione provvisoria del procedimento e uno con una sentenza di un tribunale³. Per le sette comunicazioni restanti non è stata ancora pronunciata alcuna decisione. Il numero elevato delle decisioni di non entrata nel merito è riconducibile al fatto che tali comunicazioni vengono effettuate quando le trattative sono interrotte. In altri termini, è difficile provare l'esistenza di reati preliminari quando i beni patrimoniali non sono transitati tramite una relazione d'affari (dato che quest'ultima non è stata mai avviata). Nella maggior parte dei casi, mancano dunque elementi sufficientemente rilevanti per giustificare l'avvio di un procedimento penale.

2.2.4 Quota di trasmissione delle comunicazioni

Nell'anno in esame MROS ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale il 72 per cento delle comunicazioni. La quota di trasmissione delle comunicazioni del 2014 è stata pertanto del 7 per cento inferiore a quella del 2013, confermando la tendenza attestata negli ultimi tre anni. Tale diminuzione è riconducibile all'adeguamento delle risorse del personale alla quantità di comunicazioni nonché all'entrata in vigore a fine 2013 della revisione parziale della


¹ Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 1993 III 193.

² Messaggio del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, FF 1996 III 993.

³ Il caso in questione riguarda una comunicazione che MROS aveva ricevuto e trasmesso nel 2010 concernente un cittadino straniero residente in Svizzera che, servendosi di identità false (sulla base di documenti falsi), aveva creato diverse società prestanome con sede in Svizzera e/o all'estero. In seguito aveva tentato di ottenere un credito presso un intermediario finanziario svizzero servendosi di bilanci falsi di una delle società fondate in Svizzera. Dopo aver effettuato un'analisi e diverse verifiche, MROS ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale. La persona in questione è stata dichiarata colpevole di truffa per mestiere, falsità in atti, falsificazione di documenti d'identità, ma è stata scagionata dall'accusa di riciclaggio di denaro per insufficienza di prove.

Quota di trasmissione secondo il ramo d'attività	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Banche	92.2%	94.4%	92.1%	87.4%	90.7%	90.6%	93.0%	88.6%	81.5%	73.7%	86.3%
Autorità	100.0%	100.0%		100.0%						100.0%	100.0%
Casò da gioco	85.7%	75.0%	66.7%	100.0%	80.0%	50.0%	50.0%	16.7%	12.5%	44.4%	52.5%
Operazioni in valute estere	100.0%	100.0%			100.0%	83.3%	57.1%		40.0%		72.0%
Agenti in valori di borsa	100.0%		100.0%	80.0%	50.0%	25.0%		100.0%	100.0%	40.0%	59.3%
Uffici di cambio	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%		33.3%				72.7%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	100.0%	75.0%	50.0%	100.0%	90.9%	100.0%	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	71.8%
Carte di credito			100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	95.5%	64.3%	100.0%	88.5%
Avvocati e notai	75.0%	0.0%	85.7%	80.0%	100.0%	69.2%	93.5%	75.0%	55.6%	60.0%	79.5%
Commercio di materie prime e metalli preziosi		100.0%	100.0%	0.0%		0.0%	100.0%	33.3%	70.0%	100.0%	72.0%
Organismi di autodisciplina (OAD)	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%		100.0%			100.0%	100.0%
Fiduciarie	100.0%	88.9%	82.6%	91.9%	86.1%	79.3%	85.5%	72.3%	79.7%	77.6%	82.9%
Amministratori patrimoniali	83.3%	33.3%	75.0%	52.6%	83.3%	77.5%	92.6%	85.7%	86.5%	80.0%	81.0%
Assicurazioni	88.9%	72.2%	61.5%	86.7%	66.7%	44.4%	63.6%	77.8%	78.9%	45.5%	69.9%
Distributori di fondi d'investimento	60.0%		0.0%								50.0%
Agenzie di trasferimento di fondi	46.0%	57.3%	51.9%	60.5%	84.5%	81.5%	86.3%	81.0%	51.4%	51.4%	67.7%
Altri		0.0%	100.0%		0.0%	25.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	55.6%
Totale	69.8%	82.1%	79.1%	80.8%	89.0%	86.5%	90.5%	85.5%	79.0%	72.0%	81.8%

LRD, che conferisce all'Ufficio di comunicazione ulteriori strumenti per raccogliere informazioni. Inoltre MROS non è vincolato al rispetto di alcun termine specifico per l'analisi



delle comunicazioni di sospetto inviate, peraltro con sempre maggiore frequenza, in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. L'Ufficio di comunicazione ha dunque sufficiente tempo a disposizione per effettuare accertamenti approfonditi su tale tipologia di comunicazioni in aumento. La maggiore capacità di analisi di cui dispone MROS va di pari passo con un miglioramento della sua «funzione di filtro», mirante a selezionare i sospetti confutabili, non sufficientemente motivati o non dimostrabili con un ragionevole investimento di energie e a non trasmetterli ai pubblici ministeri. Tale funzione di filtro assunta da MROS non esclude tuttavia che le informazioni non trasmesse vengano trattate dall'Ufficio di comunicazione nel proprio sistema d'informazione e che le comunicazioni trattenute in un primo momento possano essere successivamente trasmesse alle autorità di perseguimento penale in caso di acquisizione di nuovi elementi che suscitano sospetto. Lo stesso vale quando MROS, dovendo scegliere in tempi stretti, a causa dei termini legali, se trasmettere una comunicazione, decide di rinunciarvi, prima che le autorità partner abbiano dato seguito alla domanda di assistenza amministrativa.

Il calo della quota di trasmissione non denota pertanto una minore qualità delle comunicazioni da parte degli intermediari finanziari, il cui livello resta elevato.

2.2.5 Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti

La quota record di comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame si ripercuote sulla somma di beni patrimoniali segnalati, che nel 2014 ha raggiunto i 3,3 miliardi di franchi. Tale risultato, superiore a quello dell'anno precedente (2,98 miliardi di franchi) supera il record rilevato nel 2011. Per spiegare quest'incremento occorre analizzare, da un lato, il numero di comunicazioni pervenute e, dall'altro, le comunicazioni che vedono implicati beni patrimoniali importanti. In tale contesto, si osserva in maniera particolare che nel 2014, una comunicazione ha superato la soglia dei 200 milioni di franchi, mentre altre sei superavano i 75 milioni di franchi. La somma totale di questi valori patrimoniali è pari a un miliardo di franchi. Ne risulta che le sette comunicazioni hanno contribuito a circa un terzo del volume totale dei valori patrimoniali segnalati. Per contestualizzare tale cifra, occorre ricordare che negli ultimi tre anni, le comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti hanno totalizzato somme pari o superiori a 1,4 miliardi.

I beni patrimoniali menzionati sono stati comunicati per ragioni molto diverse. In tale contesto, gli intermediari finanziari autori delle comunicazioni hanno indicato i sospetti seguenti: corruzione, riciclaggio di denaro, appropriazione indebita o insider training. Le sette comunicazioni di sospetto riguardanti beni patrimoniali importanti si basavano su articoli di stampa e su informazioni provenienti da terzi o da autorità di perseguimento penale.

Delle sette comunicazioni, cinque sono state effettuate in virtù dell'obbligo di comunicazione e due conformemente all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Tutte le comunicazioni provenivano da banche. Una sola di queste comunicazioni di sospetto non è stata trasmessa da MROS alle autorità di perseguimento penale.

Nell'anno in esame, le comunicazioni di sospetto pervenute in virtù dell'obbligo di comunicazione hanno generato circa il 65 per cento della somma complessiva dei beni patrimoniali segnalati, mentre il 35 per cento riguarda i beni segnalati in virtù del diritto di comunicazione. Tale dato si avvicina a quello osservato nel 2012 (60 % in virtù dell'obbligo di comunicazione e il 40 % in virtù del diritto di comunicazione). Per contro, nel 2013 la proporzione era stata inversa: il 70 per cento dei beni patrimoniali era stato comunicato in virtù del diritto di comunicazione, il 30 per cento conformemente all'obbligo di comunicazione. Queste oscillazioni riscontrate di anno in anno dimostrano ancora una volta che gli intermediari finanziari allestiscono le comunicazioni con la stessa disciplina e accuratezza a prescindere dalla loro tipologia (in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP o dell'articolo 9 LRD). Per gli intermediari finanziari i due tipi di comunicazione implicano la medesima quantità di lavoro e di ricerche, senza tuttavia comportare le stesse conseguenze giuridiche (p. es. alle comunicazioni effettuate in virtù del diritto di comunicazione non si applica il blocco dei beni).


Nel 2014 la media dei beni patrimoniali coinvolti per comunicazione di sospetto è di 1,9 milioni di franchi rispetto ai 2,1 milioni di franchi del 2013. Nell'anno in esame la media è quindi diminuita del 9,7 per cento rispetto all'anno precedente.


2.2.6 Decisioni delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali

Il diagramma riportato sulla sinistra della pagina seguente mostra le decisioni delle autorità di perseguimento penale (sospensione, non entrata nel merito e abbandono) e le sentenze pronunciate dai tribunali nel corso dell'anno in esame. Il diagramma che si trova a destra della pagina seguente illustra in dettaglio le sentenze pronunciate dai tribunali, separate in base ai reati individuati.

Nell'anno in esame sono state pronunciate 687 decisioni in relazione a una comunicazione, di cui appena il dieci per cento sono condanne passate in giudicato. Oltre la metà delle decisioni sono decreti d'abbandono.

A tale riguardo, va osservato che il sistema giuridico svizzero e il codice di procedura penale non sono orientati esclusivamente alle condanne. Poiché la piazza finanziaria svizzera ha una dimensione internazionale, spesso i procedimenti penali includono anch'essi elementi internazionali, cosicché non è raro che all'estero venga condotto un procedimento sui medesimi fatti e che si giunga a una sentenza. In questi casi, a titolo di sostegno le autorità estere possono





ottenere mediante assistenza giudiziaria, ove necessario, le informazioni disponibili in Svizzera. I procedimenti penali avviati in Svizzera, vengono sospesi in applicazione del principio «ne bis in idem». Tuttavia, nei casi aventi legami con l'estero anche le autorità di perseguimento penale svizzere possono aver la necessità di richiedere, tramite il canale dell'assistenza giudiziaria, le informazioni a disposizione delle autorità estere. Purtroppo non con tutti i Paesi tale principio è attuabile con gli stessi esiti. Inoltre in passato risultava molto più difficile ottenere mezzi di prova concernenti reati preliminari commessi all'estero; numerosi casi si concludevano dunque con un abbandono del procedimento. La ragione risiede nel fatto che allora la rete internazionale degli uffici di comunicazione e la loro competenza di fornire assistenza amministrativa reciproca risultava meno estesa rispetto a oggi. Infine, il 40 per cento delle comunicazioni di sospetto che sono state trasmesse sono ancora oggetto di procedimenti penali pendenti. A tale proposito, occorre tuttavia considerare il fatto che le autorità di perseguimento penale non rispettano in modo sistematico l'obbligo sancito dall'articolo 29a capoverso 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate (cfr. cap. 2.5.12).

2.2.7 Casi di phishing in relazione a money mule

Nel 2014, MROS ha ricevuto 104 comunicazioni (2013: 121) concernenti casi di pirateria informatica.


Nell'anno in esame sono state pronunciate decisioni in relazione a 68 procedimenti concernenti casi di money mule (agenti finanziari) e phishing. In 27 casi è stata pronunciata una sentenza, 34 procedimenti sono terminati con una decisione di abbandono, sei con un decreto di non luogo a procedere e uno con sospensione. L'analisi delle decisioni

pronunciate nel 2014 in relazione a tale categoria di casi dimostra che, nonostante la diversità dei metodi adoperati, in molte delle condanne pronunciate ai sensi dell'articolo 305^{bis} CP ricorre sempre uno stesso schema: un agente finanziario mette a disposizione il proprio conto corrente e preleva il denaro ricevuto senza conoscere l'origine del denaro stesso. Successivamente trasferisce tale somma tramite posta (in contanti) oppure tramite servizi di trasferimento di fondi a beneficio di un persona a lui sconosciuta. La prassi giudiziaria riconosce il dolo eventuale quando l'agente finanziario poteva intuire in qualche modo che il denaro potesse essere di origine criminale. Nella prassi è considerato ad esempio un indizio della presenza di dolo eventuale, se l'intermediario finanziario trattiene una commissione di entità inusuale rispetto a quella trattenuta di norma per un affare legale. Nel caso invece di un intermediario finanziario che, dopo aver instaurato su Internet una relazione con un'altra persona, aveva visto il proprio conto utilizzato in modo improprio da quest'ultima, non è stato possibile confermare la presenza di dolo eventuale.

2.2.8 L'articolo 11a LRD

Dal 1° novembre 2013 MROS chiede formalmente informazioni sia agli intermediari finanziari che hanno inviato una comunicazione di sospetto (per completarla) sia a quelli che non ne hanno inviate, ma il cui nome compare in una comunicazione esistente.

L'articolo 11a capoverso 1 codifica semplicemente la prassi di MROS, creando una base legale per chiedere informazioni supplementari all'intermediario finanziario che ha segnalato i propri sospetti.



Nell'ambito dell'analisi dei casi, si osserva spesso che le transazioni convergono verso un altro intermediario finanziario o verso più intermediari. A tenore dell'articolo 11a capoverso 2 LRD, MROS è autorizzato a contattare anche gli intermediari finanziari che non hanno inoltrato comunicazioni di sospetto. MROS può ottenere documenti e, di riflesso, esercitare questa nuova competenza solo se l'informazione su cui si basa è contenuta nella comunicazione di sospetto di un altro intermediario finanziario svizzero. In altre parole, MROS può chiedere informazioni supplementari solo se ha ricevuto una comunicazione di sospetto la cui analisi esige approfondimenti e coinvolge altri intermediari finanziari. Per ottenere informazioni supplementari, MROS usa moduli allestiti in conformità con l'articolo 11a capoversi 1 e 2 LRD. I documenti da consegnare sono riassunti in una lista. MROS provvede successivamente a selezionare i documenti necessari per approfondire il caso oggetto dell'analisi. MROS precisa che il modulo per la richiesta di

informazioni, di per sé, non costituisce un sospetto fondato. In effetti, la comunicazione iniziale può partire anche da un semplice sospetto in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP (diritto di comunicazione). Inoltre, il sistema di comunicazione introdotto nel 1998 dal legislatore svizzero mira a evitare le comunicazioni automatiche. Per inviare una comunicazione di sospetto a MROS, l'intermediario finanziario deve nutrire lui stesso un sospetto concreto sulla base degli elementi a sua disposizione.

L'intermediario finanziario non può tuttavia ignorare il fatto che il suo cliente è stato oggetto di una richiesta di informazione da parte dell'ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie (MROS), a maggior ragione se questa richiesta fa seguito a una comunicazione di sospetto presentata da un altro intermediario finanziario. L'intermediario deve quindi procedere a dei chiarimenti conformemente all'articolo 6 capoverso 1 LRD per stabilire se esiste un sospetto concreto. In questo caso, invierà a MROS una comunicazione (art. 9 LRD o 305^{ter} cpv. 2 CP), allegando i documenti chiesti a tenore dell'articolo 11a capoverso 2 LRD. Se, invece, il sospetto non viene avvalorato, l'intermediario finanziario si limiterà a trasmettere a MROS le informazioni chieste in conformità con la stessa disposizione.

Nel 2014, MROS ha inviato 148 richieste d'informazioni conformemente all'articolo 11a capoverso 2 LRD. Sul numero totale di domande effettuate, tale nuova disposizione è stata applicata in 83 casi nell'ambito delle comunicazioni di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD. Le risposte degli intermediari finanziari hanno permesso di approfondire le comunicazioni ricevute. Tali informazioni supplementari spesso sono determinanti per MROS, il quale deve decidere se archiviare il caso o trasmetterlo alle autorità di perseguimento penale. Nel 2014, dopo aver effettuato una richiesta in base all'articolo 11a capoverso 2 LRD, MROS ha spesso archiviato la comunicazione. Tale nuovo strumento a disposizione di MROS ha contribuito a ridurre la quota di trasmissione alle autorità di perseguimento penale.

2.3 Scambio con altre Financial Intelligence Unit (FIU)

La raccomandazione numero 40 del GAFI (cfr. n. 5.2) disciplina lo scambio internazionale d'informazioni tra le autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari e il finanziamento del terrorismo. La raccomandazione numero 40 è basata sul principio che le autorità cooperano in modo rapido ed efficiente. Su tale principio si fonda in particolare lo scambio d'informazioni mediante assistenza amministrativa tra uffici di comunicazione (FIU: Financial Intelligence Unit), disciplinato in modo specifico dalle note esplicative concernenti la raccomandazione numero 40. Le seguenti statistiche (n. 2.3.1 e 2.3.2) illustrano lo scambio d'informazioni tra MROS e i servizi omologhi esteri.

2.3.1 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Unit (FIU)

Organizzazione del grafico

Il grafico indica le FIU estere che hanno presentato, durante l'anno in esame, richieste d'informazioni a MROS nonché il numero delle persone fisiche e giuridiche oggetto di tali richieste.


Analisi del grafico

– Il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche presentate da servizi omologhi esteri è diminuito del quattro per cento.

Durante il 2014 l'Ufficio di comunicazione ha risposto a un numero di richieste leggermente superiore rispetto all'anno precedente, ovvero a 711 richieste (2013: 660), provenienti da 88 Paesi. È invece diminuito il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche giungendo a quota 2929 (2013: 3092). Questi dati confermano la costante crescita del numero di domande di assistenza amministrativa presentate dalle FIU (più del 100 % dal 2007) riconducibile sia all'adesione di nuovi membri al Gruppo Egmont (cfr. n. 5.1) sia alle correlazioni sempre più internazionali dei flussi finanziari.


Nell'anno in esame MROS non ha potuto rispondere a 25 richieste delle FIU estere per ragioni formali. Gran parte di queste richieste era priva di un riferimento diretto alla Svizzera. In media l'Ufficio di comunicazione ha risposto alle richieste provenienti dall'estero entro otto giorni lavorativi dal momento della loro ricezione.

2014: 2929 persone fisiche / giuridiche oggetto di richieste



Per un confronto: anni 2005–2014

Numero di richieste da parte di altre FIU (persone fisiche / giuridiche)



2.3.2 Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Unit (FIU)

Quando MROS riceve una comunicazione di sospetto che concerne persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero, ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono importanti per l'attività di analisi, visto che la maggioranza delle comunicazioni inviate a MROS presentano legami con l'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Paesi ai quali MROS ha chiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico

– Il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche inviate dall'Ufficio di comunicazione all'estero è aumentato del dieci per cento.


Nell'anno in esame l'Ufficio di comunicazione ha sottoposto 545 (2013: 426) richieste concernenti 1624 persone fisiche e giuridiche (2013: 1471) a 86 servizi omologhi esteri. Analogamente all'aumento del numero delle comunicazioni di sospetto pervenute, nel 2014 anche le domande di assistenza amministrativa destinate all'estero hanno registrato un aumento del dieci per cento, il che testimonia la crescente complessità delle segnalazioni. Anche il numero di FIU a cui sono state inviate le richieste è aumentato da 79 a 86.

Per rispondere alle singole richieste le FIU contattate, come nell'anno precedente, hanno impiegato mediamente 25 giorni lavorativi.


La maggior parte delle richieste è stata inviata ai servizi omologhi dei seguenti Paesi: Germania, Regno Unito, Liechtenstein e Italia.

Nel 2014 MROS in media ha chiesto alle FIU estere accertamenti su 135 persone fisiche o giuridiche al mese (2013: 123). Ha inoltre chiesto a servizi omologhi esteri informazioni su persone menzionate nel 31 per cento delle segnalazioni pervenutegli (in 545 casi su un totale di 1753 casi sospetti).

2014: 1624 persone fisiche / giuridiche oggetto di richieste



Per un confronto: anni 2005–2014



2.4 Finanziamento del terrorismo

Nel 2014 sono state trasmesse a MROS nove comunicazioni per sospetto finanziamento del terrorismo. Sebbene si tratti di una notevole diminuzione rispetto al 2013 (2013: 33), da un'analisi più attenta si evince che la situazione in questo ambito non ha subito drastici cambiamenti. Infatti, a differenza dell'anno precedente, dove su 33 comunicazioni di sospetto complessive solo otto erano singole segnalazioni⁴, nel 2014 tutte le nove comunicazioni pervenute hanno riguardato casi indipendenti tra loro. Nel 2014 i conti in questione contenevano importi doppi rispetto a quelli rilevati nel 2013, pari a oltre un milione di franchi.

Una comunicazione ha riguardato persone che figurano su una lista correlata alla legislazione sugli embarghi. Le segnalazioni restanti sono scaturite dalle notizie diffuse dai mass media o da informazioni provenienti da fonti pubbliche quali le banche dati di compliance gestite da fornitori privati e utilizzate dagli intermediari finanziari.

Delle nove segnalazioni inviate per sospetto finanziamento del terrorismo, tre sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale. In due dei casi trasmessi, l'autorità competente ha deciso di non entrare nel merito, mentre in un caso la competente autorità di perseguimento penale nell'anno in esame non ha preso alcuna decisione.

Stato delle comunicazioni trasmesse per presunto finanziamento del terrorismo (2005–2014)

Stato	Total
Non entrata nel merito	38
Pendente	42
Abbandono	9
Sospensione	11
Sentenza	1
Totale	101

Anno	Numero di comunicazioni				Motivo della comunicazione				Beni patrimoniali implicati	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Comunicazioni trasmesse	Finanziamento del terrorismo in % rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Lista Bush*	Lista OFAC**	Lista Taliban***	Altri	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto alla somma totale
2005	729	20	18	2,7 %	5	0	3	12	45 650 766.70	6,71 %
2006	619	8	5	1,3 %	1	1	3	3	16 931 361.63	2,08 %
2007	795	6	3	0,8 %	1	0	3	2	232 815.04	0,03 %
2008	851	9	7	1,1 %	0	1	0	8	1 058 008.40	0,05 %
2009	896	7	4	0,8 %	0	1	1	5	9 458.84	0,00 %
2010	1 159	13	10	1,1 %	0	1	0	12	23 098 233.85	2,73 %
2011	1 625	10	9	0,6 %	0	0	1	9	151 592.84	0,00 %
2012	1 585	15	14	0,9 %	0	0	0	15	7 468 722.50	0,24 %
2013	1 411	33	28	2,3 %	1	0	0	32	449 771.68	0,02 %
2014	1 753	9	3	0,5 %	0	1	0	8	1 038 170.97	0,03 %
Totale	11 423	130	101	1.1 %	8	5	11	106	96 088 901.45	0.48 %

* <http://www.finma.ch/archiv/gwgf/i/dokumentationen/gesetzgebung/sanktionen/index.php>

** <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

*** <http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it>

⁴ cfr. Rapporto d'attività di MROS del 2013, pag. 20.

2.5 Statistica dettagliata

2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni da cui gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale cui le comunicazioni sono state successivamente trasmesse.

Analisi del grafico


– Circa l'82 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene da quattro Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato.

Come prevedibile, la maggioranza delle comunicazioni di sospetto è giunta dai Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna e San Gallo, ovvero da Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato e, nel caso di Berna e San Gallo, con servizi di compliance centralizzati su scala regionale o nazionale. In riferimento a questi ultimi, determinati istituti hanno creato infatti a Berna e San Gallo centri destinati a elaborare le attività in tutta la regione o in tutta la Svizzera. L'82 per cento delle 1753 comunicazioni pervenute provengono da intermediari finanziari di questi quattro Cantoni, in particolare dal Cantone di Zurigo, dove è stato registrato il numero più elevato di comunicazioni. Nel Cantone di Zurigo il numero delle comunicazioni è aumentato da 530 a 703, nel Cantone di Ginevra da 274 a 345 e nel Cantone di San Gallo da 104 a 189. Il numero registrato nel Cantone di Berna è rimasto praticamente invariato rispetto all'anno precedente (da 199 a 201). Le comunicazioni provenienti dal Cantone di Basilea Città hanno fatto registrare un aumento notevole (da 48 a 77). Per quanto concerne invece il Cantone di Friburgo, vi è stata una diminuzione significativa delle segnalazioni (da 12 a 4).

Nel 2014 non è pervenuta nessuna segnalazione da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Svitto, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Giura, Obvaldo e Glarona. Tale circostanza dipende in parte anche dalla creazione di centri di competenza regionali per i settori di compliance (cfr. osservazioni al n. 2.5.2).

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



Per un confronto: anni 2005–2014

Cantone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ZH	378	316	286	295	310	426	793	720	530	703	4757
GE	116	67	180	168	181	182	350	239	274	345	2102
BE	72	76	115	96	123	158	156	203	199	201	1399
TI	59	82	77	96	97	237	146	200	177	182	1353
SG	10	15	27	109	99	61	78	87	104	189	779
BS	52	14	36	49	36	28	29	49	48	77	418
ZG	12	18	31	7	8	6	20	28	15	13	158
VD	3	13	18	11	9	14	13	14	12	12	119
NE	6	2	7	6	7	12	4	4	6	5	59
GR	1	2	4	3		7	5	11	10	5	48
FR	8	2	1			2	8	9	12	4	46
LU	3	5	5	1	5	7	5	7	6	2	46
AG	1	3	1	3	6	3	7	1	6	5	36
SZ	3	1	2	1	3	7		5	2		24
BL	2		1		1	2	3	1	2	1	13
SO	1			1	1		1	1	2	3	10
TG		2	1	1	2					3	9
SH	1		1		2	1	1	1	1	1	9
NW	1			1	2		3			1	8
VS		1						1	4	1	7
AI			1		1	3		2			7
JU				2	1	1	2	1			7
OW			1		1	2		1			5
AR							1		1		2
GL				1	1						2
Totale	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	11 423

2.5.2 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni in cui gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto delle comunicazioni a MROS durante l'anno in esame. Esso completa il precedente grafico 2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (sede).

Analisi del grafico


– *Come negli anni precedenti, in oltre il 70 per cento dei casi, il luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto si trovava nei Cantoni di Zurigo, Ginevra e Ticino.*

La sede dell'intermediario finanziario autore della comunicazione può essere diversa dal Cantone in cui è gestita o è stata gestita la relazione bancaria. Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza che allestiscono le comunicazioni di sospetto a livello interregionale e le inviano a MROS. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di presunto riciclaggio di denaro in Svizzera.

Inoltre non è possibile effettuare un confronto diretto con la statistica delle autorità interessate preposte al perseguimento penale (n. 2.5.11), perché non tutti i casi segnalati sono successivamente trasmessi a queste ultime e anche perché, in virtù della giurisdizione federale sancita dall'articolo 24 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari.

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



Per un confronto: 2005–2014

Cantone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ZH	200	178	207	215	243	318	483	559	430	520	3 353
GE	134	121	186	197	182	200	411	349	361	452	2 593
TI	91	97	109	128	167	295	231	294	256	312	1 980
BE	56	25	41	30	59	52	64	58	27	101	513
BS	59	23	43	27	26	54	61	64	51	38	446
SG	26	31	28	23	27	23	85	50	32	62	387
VD	17	17	26	32	17	27	78	36	61	57	368
LU	23	31	19	47	18	39	22	26	24	30	279
ZG	22	40	40	19	10	22	28	22	27	30	260
AG	12	11	8	16	19	13	47	15	25	29	195
FR	15	5	16	19	41	24	24	22	12	9	187
BL	5	1	7	23	21	24	14	8	13	8	124
NE	22	12	12	10	8	13	6	10	13	16	122
SO	10		6	20	12	9	13	7	20	15	112
VS	11	10	10	6	3	10	11	11	16	19	107
GR	2	3	5	5	5	9	16	19	15	19	98
TG	7	7	7	7	18	3	5	10	9	23	96
SZ	5	2	6	4	4	9	3	10	5	2	50
GL	4	2	9	6	6	6	6		1	1	41
SH	2		3	1	2	1	6	6	4	4	29
JU	4	3	1	5	2	3	2	3	3	1	27
NW	1			3	2		6		4	3	19
OW			1	6	2	2	1	1	1		14
AI			4		1	3	1	2			11
AR	1						1	3	1	1	7
UR			1	2	1					1	5
Totale	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	11 423

2.5.3 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni



Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute da ogni ramo d'attività.

Analisi del grafico

- Il numero delle comunicazioni delle banche è aumentato notevolmente sia in termini assoluti che relativi rispetto all'anno precedente. La quota di comunicazioni delle banche su tutte le segnalazioni pervenute ha raggiunto l'85 per cento rispetto all'80 per cento registrato nel 2013.
- Il numero delle comunicazioni da parte di agenti di valori in borsa è decuplicato.
- La quota delle segnalazioni provenienti dalle agenzie di trasferimento di fondi è aumentata del 45 per cento (cfr. n. 2.2.1)

Le banche hanno inviato circa 1500 comunicazioni di sospetto. Tale quota rappresenta il valore record registrato negli ultimi dieci anni, anche rispetto al volume totale delle comunicazioni (2013: 80 %; 2014: 85 %).



Anno	Totale delle comunicazioni	Totale delle comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
2005	729	294	40 %
2006	619	359	58 %
2007	795	492	62 %
2008	851	573	67 %
2009	896	603	67 %
2010	1159	822	71 %
2011	1625	1080	66 %
2012	1585	1050	66 %
2013	1411	1123	80 %
2014	1753	1495	85 %

Per un confronto: 2005–2014

Ramo d'attività	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Banche	294	359	492	573	603	822	1080	1050	1123	1495	7891
Agenzie di trasferimento di fondi	348	164	231	185	168	184	379	363	74	107	2 203
Fiduciarie	31	45	23	37	36	58	62	65	69	49	475
Amministratori patrimoniali	18	6	8	19	30	40	27	49	74	40	311
Assicurazioni	9	18	13	15	9	9	11	9	19	11	123
Avvocati e notai	8	1	7	10	11	13	31	12	9	10	112
Carte di credito			2	2	10	9	10	22	14	9	78
Case da gioco	7	8	3	1	5	8	6	6	8	9	61
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	1	8	4	1	11	1	5	1	4	3	39
Agenti di valori in borsa	2		2	5	2	4		1	1	10	27
Commercio di materie prime e metalli preziosi		1	5	1		1	1	3	10	3	25
Operazioni in valute estere	1	1			5	6	7		5		25
Altri		1	2		1	4	2	4	1	3	18
Organismi di autodisciplina (OAD)	1	3	1		4		1			2	12
Uffici di cambio	3	2	1	1	1		3				11
Autorità	1	2		1						2	6
Distributori di fondi d'investimento	5		1								6
Totale	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	11 423

2.5.4 Le banche


Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni effettuate da ogni tipo di banca.

Analisi del grafico

– *La maggior parte delle comunicazioni di sospetto proviene ancora da grandi banche e da banche controllate da capitale estero.*

Nell'anno in esame è stato registrato un forte aumento delle comunicazioni da parte delle grosse banche, dalle banche controllate da capitale estero e dalle banche Raiffeisen. Per quanto concerne invece la quota relativa agli istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale, la tendenza al ribasso del 2012 e del 2013 si è nuovamente invertita. Come già osservato nel 2011, tale quota ha raggiunto un picco con 155 comunicazioni. Le sole categorie con una diminuzione di comunicazioni nel 2014 sono state le altre banche, le banche private e le filiali di banche estere, mentre gli istituti con sfera d'affari speciale sono stati l'unica categoria a non aver inviato alcuna comunicazione di sospetto.



Per un confronto: anni 2005–2014

Tipologia di banca	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Grandi banche	44	143	213	196	167	214	310	308	324	474	2 393
Banche controllate da capitale estero	173	102	120	134	188	290	388	348	240	383	2 366
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	38	53	69	55	72	55	155	127	113	155	892
Altre banche	5	8	15	16	14	99	27	42	230	214	670
Banche Raiffeisen	3	6	19	107	93	49	60	64	79	134	614
Banche cantonali	23	31	41	47	46	79	75	80	72	75	569
Banche private	3	14	8	5	8	7	26	60	52	39	222
Banche regionali e casse di risparmio	4	1	3	5	10	25	15	19	6	14	102
Filiali di banche estere	1	1	4	8	5	4	21	2	5	3	54
Altri istituti finanziari							2		1	4	7
Istituti con sfera d'affari speciale							1		1		2
Totale	294	359	492	573	603	822	1 080	1 050	1 123	1 495	7 891

2.5.5 Elementi che suscitano sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i motivi che hanno indotto gli intermediari finanziari a effettuare le comunicazioni.

Analisi del grafico


- 69 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state inviate sulla base di indizi e informazioni provenienti dall'esterno.
- Il nuovo criterio statistico del «Monitoraggio delle transazioni» ha costituito nel sei per cento dei casi la fonte da cui provengono gli elementi che suscitano sospetto.
- Per la prima volta anche le «Info MROS» hanno avuto il loro effetto nel corso di tutto l'anno in esame e in 24 casi hanno costituito un elemento che suscita sospetto.

Nel 2014 per la prima volta in cima alla statistica vi è la categoria Informazioni di terzi con il 29 per cento del totale (2013: 26 % del totale), seguita immediatamente dalla categoria Mass media con il 28 per cento del totale (2013: 33 %) e dalla categoria Informazioni APP (ordinanze di pubblicazione o di sequestro oppure informazioni di altre autorità), scesa dal 14 al 12 per cento. Si constata dunque quanto siano importanti per gli intermediari finanziari le informazioni provenienti dall'esterno. Ciò è confermato dal fatto che nel 69 per cento dei casi, le comunicazioni di sospetto sono state inviate dagli intermediari finanziari sulla base di indizi provenienti dall'esterno (2013: 72 %). Queste cifre dimostrano che gli intermediari finanziari sfruttano le possibilità di ricerca offerte dagli strumenti moderni, confrontano le informazioni ricavate da fonti esterne con i dati dei propri clienti nonché valutano e utilizzano le informazioni di terzi. Tali azioni contribuiscono all'elevata qualità delle comunicazioni menzionata in precedenza.

Mentre nell'anno precedente, la categoria Informazioni da gruppi aveva assunto maggiore enfasi, nel 2014 è stata scavalcata da Monitoraggio delle transazioni, indicata per la prima volta singolarmente. Inoltre, per la prima volta nella statistica è visibile l'effetto sul corso dell'intero anno delle Info MROS ai sensi dell'articolo 11 a capoverso 2 LRD. Finora in 26 casi, di cui 24 nell'anno in esame, gli intermediari finanziari che hanno effettuato una comunicazione hanno indicato tale fonte d'informazione. La richiesta d'informazioni da parte di MROS basata sull'articolo 11 a capoverso 2 LRD può infatti, a seconda dei casi, far scaturire una comunicazione di sospetto da parte dell'intermediario finanziario⁵.

Legenda

Sfondo economico non chiaro	Lo sfondo economico di una transazione non è chiaro oppure il cliente non intende o non è in grado di spiegarlo in maniera convincente.
Informazioni APP	Le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media	Grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario per la sua correlazione ai reati. Questa categoria comprende le informazioni degli intermediari finanziari provenienti da banche dati di compliance gestite da fornitori esterni, che raccolgono a loro volta informazioni basate su analisi dei mass media.
Informazioni di terzi	Gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo di società informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici.
Monitoraggio delle transazioni	Vigilando sulle transazioni dei loro clienti, gli intermediari finanziari scoprono operazioni inusuali.
Transazioni cash	Sospetti legati a una transazione in contanti.
Altri	In questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e diversi.



⁵ Cfr. n. 2.2.8 e rapporto d'attività di MROS del 2013, pag. 57

Per un confronto: 2005–2014


Elementi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Articoli di giornale	83	195	209	192	219	378	483	455	457	494	3 165
Informazioni di terzi	128	108	131	218	267	257	391	414	367	515	2 796
Informazioni APP	90	41	64	128	94	186	218	203	196	213	1 433
Info MROS (art. 11a cpv. 2 LRD)									2	24	26
Transazioni cash	299	116	166	103	70	67	172	178	106	84	1 361
Sfondo economico non chiaro	49	55	71	108	80	147	145	153	124	128	1 060
Conti di passaggio	6	13	90	13	29	16	16	33	23	22	261
Informazioni da gruppi	10	8	7	23	36	24	26	25	50	34	243
Falsificazioni di atti o denaro	15	19	10	18	44	22	34	28	18	29	237
Cambio	6	12	11	9	9	23	14	16	10	13	123
Diversi	7	5	5	8	3		14	31	10	28	120
Paesi a rischio	3	1	1	2	2	3	81	1	3	10	107
Monitoraggio delle transazioni									5	101	106
Apertura di conti	9	13	21	13	9	13	5	13	5	5	106
Traffico di assegni	8	4	4	1	7	4	20	18	11	9	86
Operazioni con carte valori	12	10	3	13	12	4	2	4	11	14	85
Revisione / Vigilanza		7	1		10	2			2	19	41
Operazioni di credito		7		1	4	1	1	6	5	4	29
Smurfing	3					1	1	7		3	15
Metalli preziosi		1	1		1	1	1		3	2	10
Assicurazioni sulla vita	1	2				1				1	5
Operazioni fiduciarie		2		1					2		5
Operazioni di cassa non in contanti							1		1	1	3
Totale	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	11 423

2.5.6 Genere del reato preliminare**Organizzazione del grafico**

Il grafico indica il presunto reato preliminare all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Va precisato che la classificazione e la conseguente qualificazione giuridica sono effettuate da MROS unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e alla valutazione dei fatti indicati. Se la comunicazione è trasmessa a un'autorità di perseguimento penale, per quest'ultima naturalmente né i fatti accertati né la qualificazione giuridica attribuita da MROS sono vincolanti.

La categoria Non classificabile comprende i casi in cui si sospetta la presenza di diversi possibili reati preliminari. Nella rubrica Nessun sospetto sono annoverati i casi in cui non è identificabile una chiara provenienza delittuosa, benché l'analisi della transazione o dello sfondo economico non permetta di escluderla.



Analisi del grafico

- *Anche nel 2014 la percentuale più elevata di comunicazioni di sospetto concerne il presunto reato preliminare di truffa.*
- *Analogamente al 2013, la seconda quota più elevata è costituita dal reato preliminare corruzione con il 20 per cento dei casi. In termini assoluti, tale quota è più che raddoppiata, attestandosi a 357.*
- *La quota delle comunicazioni non riconducibili a uno specifico reato preliminare è quasi raddoppiata rispetto al 2013, attestandosi al terzo posto. Tale quota ha riguardato 182 casi, ovvero il 10 per cento.*
- *Il numero di comunicazioni riguardanti il presunto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, dopo aver raggiunto il livello record nel 2013, è lievemente diminuito raggiungendo quota 104 ovvero quasi il sei per cento.*
- *La quota di comunicazioni concernenti i presunti reati preliminari di falsità in atti e amministrazione infedele ha raggiunto il picco massimo finora registrato con rispettivamente 45 e 49 casi, le cui percentuali sommate raggiungono il 5,3 per cento.*
- *I nuovi reati preliminari di manipolazione dei corsi e insider trading, introdotti nel maggio 2013, hanno fatto evidenziare per la prima volta il loro effetto su tutto l'anno in esame e hanno riguardato un totale di 41 casi, ossia circa il 2,3 per cento dei casi.*

Dal 2006 la statistica relativa al genere del reato preliminare è capeggiata dalla categoria Truffa. Mentre nel 2011 e nel 2012 quasi un terzo di tutte le segnalazioni inviate considerava la truffa quale reato preliminare, nel 2013 e 2014 tale quota si è ridotta attestandosi ad un quarto delle stesse. Tale quota relativamente elevata dipende in parte dalla natura stessa della categoria che, oltre alla truffa in grande stile su investimenti (p. es. la cybercriminalità organizzata), include anche le piccole truffe ampiamente diffuse come le truffe telematiche di minore entità.

Nel 2014 viene rilevata per la quinta volta separatamente la categoria Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati,

comprendente soprattutto i casi di phishing. In precedenza questa categoria era inclusa nella rubrica Truffa. Inoltre, essa viene considerata retroattivamente anche per il 2007, 2008 e 2009. Per phishing s'intende un metodo utilizzato per ottenere in modo fraudolento i dati di accesso a un conto bancario di un utente Internet, con l'intento di sottrargli beni patrimoniali. Nell'anno in esame sono state trasmesse 104 comunicazioni di sospetto riconducibili a questo reato preliminare (2013: 121). Dopo che per alcuni anni erano state esclusivamente le banche all'estero a essere colpite, nel 2013 e nel 2014 diversi casi hanno riguardato anche le banche in Svizzera. Nell'anno in esame la proporzione tra le prime e le seconde è stata rispettivamente di due terzi e di un terzo rispetto al totale.

Come nel 2013, anche nel 2014 la seconda posizione è occupata dalla categoria Corruzione (20 %). Il numero delle comunicazioni concernenti tale categoria è quasi raddoppiato attestandosi a quota 357. Tale aumento è riconducibile a un caso complesso registrato nel 2014 che ha causato oltre 50 comunicazioni. Al terzo posto è salita la quota relativa alla categoria Riciclaggio di denaro con 182 comunicazioni (10 %), dopo che nell'anno precedente il numero di segnalazioni riconducibili a tale categoria era diminuito in modo significativo. Tale quota include casi che né l'intermediario finanziario né l'Ufficio di comunicazione possono attribuire direttamente a un reato preliminare specifico.

Il numero di comunicazioni concernenti il reato preliminare di Appartenenza o sostegno a un'organizzazione criminale è diminuito da 104 nel 2013 a 94 casi nel 2014, ossia al cinque per cento del totale. Anche la categoria Reati in materia di stupefacenti ha nuovamente perso importanza, facendo registrare appena 39 casi rispetto ai 52 dell'anno precedente. Le fattispecie di reato entrate in vigore il 1° maggio 2013 di Insider trading e Manipolazione dei corsi hanno avuto per la prima volta il loro effetto sull'analisi dell'intero anno. Nello specifico, sono state trasmesse 12 comunicazioni per insider trading e 29 per manipolazione dei corsi, ossia in tutto 41 comunicazioni, pari a circa il 2,3 per cento del totale.

Per un confronto: anni 2005–2014

Reato preliminare	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Truffa	126	213	247	295	307	450	497	478	374	448	3 435
Non classificabile	346	173	205	138	90	115	131	161	156	100	1 615
Corruzione	52	47	101	81	65	60	158	167	172	357	1 260
Riciclaggio di denaro	37	45	54	57	81	129	252	209	93	182	1 139
Appropriazione indebita	40	27	32	67	88	51	124	156	159	157	901
Organizzazione criminale	41	31	20	48	83	42	101	98	104	94	662
Reati in materia di stupefacenti	20	14	34	35	32	114	161	97	52	39	598
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati			18	33	22	49	51	39	121	104	437
Falsità in atti	10	17	10	22	37	28	56	38	15	45	278
Amministrazione infedele	10	11	21	12	20	44	25	34	28	49	254
Altri reati contro il patrimonio	12	13	22	22	36	10	7	34	41	25	222
Terrorismo	20	8	6	9	7	13	10	15	33	9	130
Furto	9	8	4	3	4	12	19	7	7	53	126
Altri reati	2	9	3	3	5	5	3	7	7	11	55
Traffico d'armi		1	12	8	3	4	9	12		2	51
Tratta di esseri umani / Reato contro l'integrità sessuale	1		3	4	3	3	1	19	4	9	47
Estorsione	1	1		4	2	20	6	1	8	3	46
Contrabbando organizzato					5	7	3	5	4	12	36
Manipolazione dei corsi									1	29	30
Abuso di autorità							4	2	19	2	27
Insider trading									6	12	18
Reato contro la vita e l'integrità della persona	1		1	9		1	1		1	1	15
Contraffazione di merce							4	2	1	4	11
Pirateria di prodotti					2			2	3	2	9
Denaro falso	1				4			1		2	8
Rapina			1	1		2	1		1	1	7
Traffico di migranti							1	1	1	1	4
Carente diligenza in operazioni finanziarie		1	1								2
Totale	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	11 423


2.5.7 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Paese in cui abitano (nel caso di persone fisiche) o sono domiciliate (nel caso di persone giuridiche) le controparti degli intermediari finanziari al momento della comunicazione.

Analisi del grafico

– Nel 2013 la percentuale delle controparti domiciliate in Svizzera ha confermato la propria tendenza al rialzo rispetto alla percentuale delle controparti domiciliate all'estero. Al momento della comunicazione erano 872 le controparti domiciliate in Svizzera, ovvero il 50 per cento (2013: 646, pari al 46 %).



Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Europa orientale, Nord America, Asia, Francia, Scandinavia, Australia/Oceania, domicilio sconosciuto

Per un confronto: anni 2005–2014

Domicilio della controparte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Svizzera	365	275	348	385	320	517	660	661	646	872	5 049
Centro / Sud America	41	21	58	71	68	87	175	161	149	204	1 035
Caraibi	60	40	65	79	97	80	184	150	109	149	1 013
Altri Paesi dell'Europa occidentale	45	53	50	62	46	88	107	119	106	112	788
Italia	45	55	48	46	103	85	95	113	106	78	774
Germania	35	36	51	51	34	54	40	37	37	35	410
Gran Bretagna	16	33	58	16	31	72	59	49	27	43	404
Medio Oriente	17	9	20	19	22	27	84	50	51	66	365
Nord America	25	25	20	23	23	48	38	36	32	27	297
Africa	13	8	12	11	16	22	66	47	45	31	271
Francia	17	12	18	22	58	26	32	34	18	29	266
Asia	15	26	19	22	29	16	17	19	18	27	208
CSI	2	7	3	13	15	9	21	27	35	42	174
Europa orientale	13	14	9	10	10	11	17	39	11	18	152
Australia/Oceania	6	1	7	13	17	5	17	21	14	15	116
Scandinavia	6	3	8	5	6	10	7	10	6	5	66
Domicilio sconosciuto	8	1	1	3	1	2	6	12	1		35
Totale	729	619	795	851	896	11 59	1 625	1 585	1 411	1 753	11 423

2.5.8 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico


Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.

Analisi del grafico

- Al pari dell'aumento percentuale del numero delle persone domiciliate in Svizzera, anche la quota percentuale del numero dei cittadini svizzeri oggetto di comunicazioni ha fatto registrare un nuovo incremento: 575 (33 %) rispetto a 403 (29 %) dell'anno precedente.
- Al secondo posto non vi sono più le controparti di nazionalità italiana (in terza posizione con una quota del 9 %), bensì le controparti dal Centro e dal Sud America, la cui quota è aumentata dall'otto al 12 per cento.
- Le categorie Altri Paesi dell'Europa occidentale (149 comunicazioni) e Caraibi (144 comunicazioni) occupano nuovamente la quarta e la quinta posizione, distanziandosi di poco. Entrambe le categorie hanno fatto registrare una quota dell'otto per cento.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Gran Bretagna, Francia, CSI, Nord America, Europa orientale, Scandinavia, Australia/Oceania, nazionalità sconosciuta



Per un confronto: anni 2005–2014

Nazionalità della controparte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Svizzera	249	186	261	271	196	257	320	405	403	575	3 123
Italia	64	71	57	72	147	122	123	176	168	152	1 152
Centro / Sud America	42	22	66	68	71	92	172	156	145	207	1 041
Caraibi	58	39	67	77	93	83	177	150	112	144	1 000
Altri Paesi dell'Europa occidentale	56	65	47	67	63	97	103	128	127	149	902
Africa	40	30	40	37	35	63	212	115	88	84	744
Germania	48	48	61	78	58	67	59	69	62	75	625
Medio Oriente	33	16	22	21	31	38	102	64	47	62	436
Gran Bretagna	15	34	56	11	33	73	82	52	31	46	433
Asia	22	26	29	23	23	103	45	30	51	41	393
Europa orientale	35	25	24	25	27	36	62	70	34	47	385
Francia	18	19	19	28	42	45	55	45	28	47	346
Nord America	28	24	23	24	29	48	37	39	46	37	335
CSI	8	8	8	24	18	15	49	41	43	61	275
Australia/Oceania	5	1	6	12	17	6	16	21	12	17	113
Scandinavia	3	4	9	10	11	12	10	13	13	8	93
Nazionalità sconosciuta	5	1		3	2	2	1	11	1	1	27
Totale	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	11 423

2.5.9 Domicilio dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico


Il presente grafico indica il Paese in cui abitano o sono domiciliate le persone, fisiche o giuridiche, identificate come aventi diritto economico ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.

Analisi del grafico

- In generale la quota maggiore è rappresentata dagli aventi diritto economico domiciliati in Svizzera, il cui numero è cresciuto dal 42 per cento del 2013 (608) al 48 per cento del 2014 (838).
- La quota relativa ai Paesi dell'Europa occidentale (Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Scandinavia e restanti Paesi dell'Europa occidentale) si è attestata al 26 per cento rispetto al 28 per cento dell'anno precedente.
- Gli aventi diritto economico domiciliati nell'Europa orientale fanno di nuovo la loro comparsa nel grafico a torta, pur rappresentando appena il due per cento del totale.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Europa orientale, Francia, Nord America, Asia, Scandinavia, Caraibi, Australia/Oceania, domicilio sconosciuto



Per un confronto: anni 2005–2014

Domicilio dell'avente diritto economico	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Svizzera	292	241	321	358	320	494	634	664	608	838	4 770
Italia	54	84	67	83	127	161	187	191	175	153	1 282
Altri Paesi dell'Europa occidentale	51	46	65	56	41	132	152	129	129	132	933
Centro / Sud America	32	14	35	64	39	32	51	85	116	124	592
Germania	44	47	62	67	45	69	49	43	54	50	530
Medio Oriente	30	10	36	33	21	41	132	43	61	100	507
CSI	8	15	7	31	52	21	47	82	99	108	470
Gran Bretagna	42	37	65	19	31	41	86	41	26	40	428
Nord America	29	32	27	28	34	48	45	32	39	31	345
Africa	35	17	21	22	19	24	100	46	25	34	343
Francia	29	18	23	26	63	35	45	39	21	37	336
Europa orientale	33	22	13	18	24	21	32	104	13	41	321
Asia	24	29	27	24	49	23	23	46	26	36	307
Scandinavia	11	4	21	5	7	12	12	19	11	22	124
Caraibi	4	1	2	6	21	3	18	13	6	7	81
Domicilio sconosciuto	7	1	1	3	2	2	6	8	2		32
Australia/Oceania	4	1	2	8	1		6				22
Totale	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	11 423

2.5.10 Nazionalità dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico


Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi diritto economico ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Tuttavia, spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono in grado, nel corso delle inchieste, di identificare con certezza gli aventi diritto economico e di conseguenza la loro nazionalità.

Analisi del grafico

- Analogamente al 2013, la quota degli aventi diritto economico di nazionalità svizzera è nuovamente aumentata raggiungendo con 485 segnalazioni, ovvero il 28 per cento del totale (2013: 25%), il livello record degli ultimi dieci anni.
- Gli aventi diritto economico di nazionalità italiana occupano nuovamente la seconda posizione, nonostante una diminuzione relativa dal 17 al 14 per cento.
- Nuovamente visibili nel grafico a torta sono le categorie Medio Oriente con il cinque per cento ed Europa orientale con il quattro per cento di tutti i casi.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo
Altri	Gran Bretagna, Francia, Medio Oriente, Europa orientale, Scandinavia, Caraibi, Australia/Oceania, nazionalità sconosciuta



Per un confronto: anni 2005–2014

Nazionalità dell'avente diritto economico	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Svizzera	188	143	217	228	178	195	273	326	349	485	2 582
Italia	71	99	75	114	179	271	221	280	241	249	1 800
Altri Paesi dell'Europa occidentale	55	60	57	57	53	88	87	139	144	174	914
Germania	59	64	80	94	75	92	90	88	90	94	826
Africa	60	39	46	49	35	66	245	113	72	97	822
CSA	17	16	17	43	60	30	91	113	110	143	640
Europa orientale	48	35	28	35	42	56	81	145	39	76	585
Centro / Sud America	31	11	37	60	43	39	44	72	104	125	566
Medio Oriente	50	16	27	28	29	46	145	68	51	80	540
Asia	27	28	40	33	44	110	51	54	59	56	502
Gran Bretagna	23	38	83	16	33	39	141	52	30	43	498
Francia	42	27	30	36	43	57	69	50	34	59	447
Nord America	42	35	31	31	55	47	50	36	60	56	443
Scandinavia	6	5	21	12	12	14	19	25	20	11	145
Caraibi	3		4	5	9	6	14	11	6	2	60
Australia/Oceania	3	2	2	7	3	1	3	5		2	28
Nazionalità sconosciuta	4	1		3	3	2	1	8	2	1	25
Totale	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	11 423

2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali autorità di perseguimento penale MROS ha trasmesso le comunicazioni ricevute nell'anno in esame. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (art. 27 segg. CPP), mentre la giurisdizione della Confederazione verte sugli articoli 24 e seguenti CPP.

Analisi del grafico


- *La quota di trasmissione delle comunicazioni ha fatto registrare un nuovo calo, attestandosi al 72 per cento (- 7 % rispetto al 2013).*
- *Le segnalazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione hanno raggiunto un livello record.*

Dopo aver analizzato i casi, nel 2014 l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale 1262 (2013: 1115) delle 1753 comunicazioni di sospetto pervenute (2013: 1411). La quota di trasmissione è pertanto pari al 72 per cento (2013: 79 %).

Nel 2014 il numero di segnalazioni trasmesse da MROS al Ministero pubblico della Confederazione ha fatto registrare un aumento non solo in termini assoluti, passando dalle 374 segnalazioni dell'anno precedente alle 576 segnalazioni, ma anche percentuali (2014: 46 % a fronte di una quota di trasmissione del 34 % nel 2013). Hanno contribuito in maniera sostanziale a tale aumento i casi complessi per sospetto di corruzione all'estero.

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



Per un confronto: anni 2005–2014

Autorità	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CH	154	150	289	221	182	361	470	486	374	576	3 263
ZH	81	92	90	97	146	137	291	194	208	145	1 481
GE	71	53	66	76	161	141	185	205	168	160	1 286
TI	44	69	33	85	118	134	125	185	140	87	1 020
BE	20	12	25	14	27	36	47	52	19	60	312
BS	34	13	16	19	20	35	50	40	24	15	266
VD	15	17	12	25	13	27	69	28	27	31	264
SG	11	15	13	17	17	19	67	31	19	40	249
ZG	22	21	16	38	8	16	19	8	14	15	177
AG	5	14	10	9	9	14	49	27	15	23	175
LU	11	17	14	25	11	13	9	15	17	23	155
BL	4	4	10	18	13	13	8	13	9	6	98
TG	3	4	3	3	22	7	9	15	8	13	87
NE	16	4	5	8	8	7	10	8	8	13	87
SO	4	4	3	13	16	5	14	1	15	9	84
VS	1	5	5	1	3	9	7	5	12	14	62
GR	4	3	2	2	4	9	6	7	9	13	59
FR	4	3	4	2	5	5	10	16	6	3	58
SZ	2	7	4	2	5	8	9	8	7	1	53
SH	1		1	1	1	2	8	5	7	4	30
JU	1	1		2	2	1	1	1	2	8	19
NW				3	2	1	5	1	4	1	17
OW			1	6	3		1	2			13
AI			3			2	1	2			8
AR						1	2	2	2	1	8
GL	1		3		1				1		6
UR			1	1						1	3
Totale	509	508	629	688	797	1 003	1 472	1 357	1 115	1 262	9 340

2.5.12 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto trasmesse negli ultimi dieci anni alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità di perseguimento penale cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione.

Analisi del grafico


– Circa il 40 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale dal 2005 in poi, sono ancora pendenti.

Tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2014 alle autorità di perseguimento penale sono state trasmesse complessivamente 9340 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2014, 5569 di esse (circa il 60 %) sono state oggetto di una decisione.


- Nel 7,9 per cento dei casi (440) è stata pronunciata una sentenza in Svizzera. Nel complesso vi sono state 14 assoluzioni dall'accusa di riciclaggio di denaro, dieci assoluzioni da tutti i capi d'accusa escluso quello di riciclaggio di denaro (sul quale non era stato avviato alcun procedimento), 237 condanne per diversi reati tra cui il riciclaggio di denaro e 179 condanne per altri reati, escluso il riciclaggio di denaro. Il 7,5 per cento delle comunicazioni di sospetto oggetto di una decisione è sfociato dunque in una condanna;
- nel 44,7 per cento dei casi (2490) sono stati avviati dei procedimenti penali che sono stati tuttavia archiviati in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;
- nel 38,2 per cento dei casi (2130) dopo la conclusione delle indagini preliminari non è stato avviato alcun procedimento penale in Svizzera;
- nel 9,2 per cento dei casi (509) il procedimento penale è stato sospeso, a causa del fatto che il perseguimento penale era stato delegato alle autorità estere o che all'estero era già stato avviato un procedimento penale per lo stesso caso.

Il 40 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse, ovvero 3771, sono ancora pendenti (alla fine del 2013 la quota era del 43,8 %). I motivi sono di varia natura:

- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo presentano spesso legami con l'estero. Le indagini svolte a livello internazionale risultano spesso lunghe;
- le relative domande di assistenza giudiziaria richiedono molto tempo e molte risorse;
- tra i casi pendenti ne figurano anche alcuni già conclusi con una sentenza che tuttavia non è stata segnalata a MROS, poiché non si tratta di condanne in virtù degli articoli 260^{ter} numero 1 (organizzazione criminale), 305^{bis} (riciclaggio di denaro) o 305^{ter} (carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29a cpv. 2 LRD);
- le autorità non rispettano in modo sistematico l'obbligo sancito dall'articolo 29a capoverso 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate.



Stato delle comunicazioni di sospetto 2005–2014 (per autorità responsabile)



Dettagli suddivisi per autorità riguardo allo stato delle comunicazioni di sospetto (2005–2014)

Autorità	Pendente		Non entrata nel merito		Abbandono		Sospensione		Sentenza		Totale	
AG	65	37.14%	15	8.57%	36	20.57%	18	10.29%	41	23.43%	175	100,00 %
AI	8	100.00%	0	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	8	100,00 %
AR	3	37.50%	0	0.00%	3	37.50%	1	12.50%	1	12.50%	8	100,00 %
BE	116	37.18%	58	18.59%	79	25.32%	17	5.45%	42	13.46%	312	100,00 %
BL	24	24.49%	15	15.31%	54	55.10%	1	1.02%	4	4.08%	98	100,00 %
BS	46	17.29%	58	21.80%	133	50.00%	13	4.89%	16	6.02%	266	100,00 %
CH	1 598	48.97%	580	17.78%	788	24.15%	268	8.21%	29	0.89%	3263	100,00 %
FR	13	22.41%	7	12.07%	19	32.76%	7	12.07%	12	20.69%	58	100,00 %
GE	557	43.31%	125	9.72%	508	39.50%	45	3.50%	51	3.97%	1286	100,00 %
GL	1	16.67%	3	50.00%	1	16.67%		0.00%	1	16.67%	6	100,00 %
GR	28	47.46%	6	10.17%	17	28.81%	3	5.08%	5	8.47%	59	100,00 %
JU	15	78.95%	0	0.00%	3	15.79%	1	5.26%		0.00%	19	100,00 %
LU	41	26.45%	9	5.81%	81	52.26%	2	1.29%	22	14.19%	155	100,00 %
NE	40	45.98%	1	1.15%	22	25.29%	6	6.90%	18	20.69%	87	100,00 %
NW	9	52.94%	5	29.41%	3	17.65%		0.00%		0.00%	17	100,00 %
OW	4	30.77%	1	7.69%	7	53.85%		0.00%	1	7.69%	13	100,00 %
SG	90	36.14%	48	19.28%	65	26.10%	18	7.23%	28	11.24%	249	100,00 %
SH	14	46.67%	2	6.67%	11	36.67%	1	3.33%	2	6.67%	30	100,00 %
SO	40	47.62%	9	10.71%	19	22.62%	4	4.76%	12	14.29%	84	100,00 %
SZ	22	41.51%	13	24.53%	16	30.19%	1	1.89%	1	1.89%	53	100,00 %
TG	31	35.63%	17	19.54%	26	29.89%	2	2.30%	11	12.64%	87	100,00 %
TI	406	39.80%	230	22.55%	334	32.75%	31	3.04%	19	1.86%	1 020	100,00 %
UR	2	66.67%	0	0.00%	1	33.33%		0.00%		0.00%	3	100,00 %
VD	81	30.68%	32	12.12%	76	28.79%	32	12.12%	43	16.29%	264	100,00 %
VS	32	51.61%	6	9.68%	17	27.42%		0.00%	7	11.29%	62	100,00 %
ZG	24	13.56%	90	50.85%	48	27.12%	13	7.34%	2	1.13%	177	100,00 %
ZH	461	31.13%	800	54.02%	123	8.31%	25	1.69%	72	4.86%	1 481	100,00 %
Totale	3771	40.37%	2 130	22.81%	2 490	26.66%	509	5.45%	440	4.71%	9 340	100,00 %

3 Tipologie (dalla casistica del 2014)

3.1 Negoziazione di titoli petroliferi: sfruttamento di informazioni privilegiate

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
comunicazione di terzi, analisi delle transazioni

Reato preliminare ipotizzato:
sfruttamento di informazioni privilegiate (art. 40 LBVM)

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art. 305^{ter} cpv. 2 CP

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:
sì

Una banca ha segnalato a MROS una relazione d'affari intestata a una società di sede offshore, il cui avente diritto economico era un uomo d'affari straniero. Costui era al tempo stesso l'avente diritto economico sui beni patrimoniali depositati sul conto della società e deteneva inoltre titoli di una società petrolifera estera quotata in borsa, di cui era stato CEO fino nell'ottobre 2014. Questi titoli erano stati depositati presso la società di sede di cui era avente diritto economico. Verso la fine di agosto 2014, l'intermediario finanziario autore della comunicazione aveva ricevuto l'ordine, firmato il giorno prima dal mandatario dell'uomo d'affari, di liquidare tutte le azioni della società petrolifera depositate sul conto della società di sede. L'ordine è stato in parte eseguito (su oltre 2,5 milioni di azioni nominative della società, la banca ne ha vendute più di un milione). Ma circa un mese prima la società quotata aveva sospeso temporaneamente il proprio CEO seguito da un'inchiesta riguardante pagamenti non autorizzati effettuati a favore di quest'ultimo, in particolare da parte di terzi, segnatamente una società terza africana, e aveva anche posticipato la pubblicazione dei propri risultati semestrali. Il corso delle azioni della società è allora calato per poi risalire a metà agosto 2014, finché verso la fine di agosto il cliente ha dato ordine di vendere i suoi titoli, proprio il giorno in cui la società aveva annunciato per il posdomani la pubblicazione dei propri risultati. In seguito il corso delle azioni è di nuovo calato. A metà ottobre la società ha comunicato il licenziamento con effetto immediato del proprio CEO per grave violazione degli obblighi contrattuali.

Dal 1° maggio 2013 lo sfruttamento di informazioni privilegiate è perseguito come crimine se l'autore ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi, realiz-

zando così la forma aggravata del reato. Questa circostanza sembra realizzata nella fattispecie. L'ex CEO è sospettato di aver tentato di vendere titoli sfruttando informazioni privilegiate, poiché l'ordine di vendita è stato firmato dal suo mandatario il giorno precedente l'annuncio della pubblicazione dei risultati semestrali della società, ossia nel momento in cui il corso delle azioni aveva raggiunto l'apice per poi registrare di nuovo una flessione.

Benché MROS abbia constatato che i titoli in questione erano quotati a una borsa estera ed erano stati venduti all'estero, in virtù del principio della doppia punibilità astratta sviluppato e confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136 IV 179), il caso descritto può configurare un reato preliminare antecedente al riciclaggio di denaro. La comunicazione di sospetto è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale che hanno avviato un procedimento per riciclaggio di denaro.

3.2 Quotazione con la spintarella: il sistema del «pump and dump»

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
analisi delle transazioni

Reato preliminare ipotizzato:
manipolazione dei corsi (art. 40a LBVM)

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art. 9 LRD

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:
sì


Una banca ha segnalato a MROS una possibile manipolazione dei corsi collegata a uno schema noto come «pump and dump». In italiano, il termine «pump» equivale a «pompare», mentre «dump» significa «sgonfiare». La traduzione evidenzia il gioco su cui si basa questa tecnica criminale: per mezzo di telefonate, siti web, reti sociali ed e-mail private, gli speculatori divulgano intenzionalmente informazioni false su società anonime per indurre gli investitori a vendere le azioni e provocare in tal modo un rialzo del corso.

Nell'ambito di un controllo di compliance sui titoli di partecipazione, l'intermediario finanziario aveva notato in alcune relazioni d'affari un'operatività inusuale sull'azione A. L'azione in questione era una cosiddetta pink sheet,

contrattata su una piattaforma per la negoziazione di titoli fuori borsa (over-the-counter, OTC) gestita negli USA dalla società privata Pink Sheets LLC. A fronte di questi esiti, l'intermediario finanziario ha deciso di segnalare il caso a MROS in virtù dell'articolo 9 LRD.

Dalle analisi di MROS è emerso che tra inizio marzo e metà maggio 2013 era stato realizzato un considerevole fatturato con il titolo in questione, a tratti ben al di sopra del volume medio giornaliero. In concomitanza con questi sviluppi, il prezzo dell'azione A era repentinamente lievitato da un valore di partenza di circa 4 dollari americani (al 5 marzo 2013) a un picco di 12 dollari (al 15 aprile 2013). Il 16 aprile 2013 il corso era di nuovo sceso, in due giornate di contrattazione caratterizzate da un alto volume di scambi, fino a 5 dollari, per poi registrare una notevole ripresa indotta dal considerevole fatturato realizzato. Si è inoltre constatato che tra i clienti dell'intermediario finanziario ve ne erano soprattutto tre, e precisamente le società X, Y e Z, che dal 5 marzo al 27 aprile 2013 avevano venduto quasi due milioni di azioni, e che la maggior parte di queste azioni (ben oltre 1 milione) erano state vendute dalla società X. Tra il 24 aprile e fine maggio 2013 lo stesso cliente aveva riacquistato un ingente volume di azioni A (diverse centinaia di migliaia di azioni). Tanto le tre società in questione quanto le altre relazioni d'affari indicate nella comunicazione di sospetto (a parte la relazione Z) erano controllate da Q in

quanto avente diritto economico. Tutti gli ordini relativi alle azioni A erano stati emessi da Q (nella sua funzione di mandatario delle varie società), il quale aveva anche stabilito di volta in volta quale dei due broker dovesse eseguire l'ordine. La controparte delle singole transazioni non ha potuto essere identificata e non si è nemmeno potuto scoprire se il broker avesse un collegamento con essa o con il mandante. Dal 1° maggio 2013 il reato di manipolazione dei corsi è considerato – nella forma aggravata in cui l'autore ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi – reato a monte del riciclaggio di denaro (art. 40a cpv. 2 LBVM in combinato disposto con gli artt. 10 cpv. 2 e 305^{bis} CP). Nel caso specifico, occorre stabilire se con la manipolazione dei corsi fosse stato ottenuto, tra l'inizio e la fine di maggio 2013, un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi. Pur non avendo potuto scartare ogni dubbio, MROS doveva però ipotizzare che questo elemento del reato fosse realizzato. Oltre a tutti gli accertamenti usuali, MROS ha anche analizzato i beni patrimoniali coinvolti e avviato fitti scambi con gli omologhi esteri attraverso vari canali. Le risposte ricevute hanno confermato i fatti. Per di più, i contatti con gli omologhi esteri hanno permesso di ricevere e trasmettere preziose informazioni. La segnalazione è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente.



3.3 PEP dietro il prestanome: un caso di corruzione passiva

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
analisi delle transazioni

Reato preliminare ipotizzato:
corruzione passiva (art. 322quater CP)

Intermediario finanziario: *fiduciario*

Tipo di segnalazione: *art. 305^{ter} cpv. 2 CP*

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:
sì

Un intermediario finanziario aveva stretto relazioni contrattuali con un cittadino straniero CEO di una società a partecipazione pubblica avente lo scopo di adempiere compiti pubblici di promovimento economico e di pianificazione del territorio per un comune situato all'estero. L'oggetto specifico del contratto concluso tra il cliente e l'intermediario finanziario consisteva nella creazione e nella gestione a titolo fiduciario di due società di sede; questo costrutto societario serviva a gestire una proprietà immobiliare ubicata all'estero. È inoltre risultato che una di queste società beneficiava di importanti somme provenienti da trasferimenti ordinati da un uomo d'affari africano. L'intermediario finanziario non è stato in grado di indicare i motivi di questi versamenti. Al momento in cui era stata avviata la relazione, il cliente aveva dichiarato di essere un «imprenditore privato attivo nel settore dello sviluppo edilizio» e affermato di essere l'avente diritto economico delle società di sede in questione.

In seguito a diversi articoli apparsi sulla stampa, l'intermediario finanziario ha cominciato ad avere dei dubbi circa l'effettivo avente diritto economico di queste società e l'effettivo proprietario della proprietà immobiliare detenuta da una di esse. Difatti, stando a quanto riferito negli articoli, il presunto proprietario non era il cliente, CEO della società in questione, bensì il sindaco del comune, nonché deputato al parlamento. Le notizie pubblicate sulla stampa hanno pure avvalorato i sospetti circa la relazione d'affari. Al momento dell'apertura di detta relazione il cliente aveva infatti annunciato il prossimo arrivo di denaro proveniente da una provvigione legata a un'operazione immobiliare, che sarebbe stata versata da un facoltoso uomo d'affari mediorientale con statuto di PEP. In effetti, stando alle informazioni raccolte da fonti pubbliche liberamente accessibili, si trattava di un importante investitore interessato a un progetto immobiliare di grande portata da realizzare nel medesimo comune di cui era sindaco il suddetto personaggio politico. Visti il carattere inusuale delle transazioni effettuate e lo stretto legame tra detto sindaco e il cliente,

l'intermediario finanziario ha iniziato a sospettare che il secondo agisse come prestanome in favore del primo e ha quindi deciso di comunicare a MROS i propri sospetti in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

In seguito all'analisi degli elementi disponibili e delle informazioni ricevute, MROS ha trasmesso la comunicazione all'autorità di perseguimento penale competente precisando che i beni patrimoniali transitati sui conti dell'intermediario finanziario erano probabilmente legati ad attività di corruzione.

3.4 Colleghi di lavoro sulla cattiva strada: corruzione tra privati a danno della propria impresa

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
comunicato stampa, decisione dell'autorità

Reato preliminare ipotizzato:
amministrazione infedele (art. 158 CP)

Intermediario finanziario: *banca, gestore patrimoniale, banca*

Tipo di segnalazione: *art. 9 LRD, art. 305^{ter} cpv. 2 CP, art. 305^{ter} cpv. 2 CP*


Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:
sì

Dopo aver ripreso una relazione d'affari di lunga data, un nuovo consulente alla clientela di una banca è venuto a conoscenza, durante un colloquio di consulenza, dell'esistenza di un comunicato stampa secondo cui la relazione d'affari in questione e i relativi beni patrimoniali erano presumibilmente collegati al pagamento di tangenti da parte di fornitori all'estero. Con i loro versamenti, questi ultimi volevano indurre il beneficiario ad aggiudicare loro commesse di fornitura. Effettivamente, l'impresa presso la quale era impiegato il titolare del conto aveva già sporto denuncia penale per questo motivo. In seguito l'intermediario finanziario ha anche ricevuto dall'autorità di perseguimento penale competente un ordine di sequestro e di blocco, relativo a un immobile di cui assicurava il finanziamento e appartenente al titolare del conto. Avendo per giunta notato che il saldo sul conto in questione continuava ad aumentare, l'intermediario finanziario ha segnalato il caso a MROS a norma dell'articolo 9 LRD. Le conseguenti ricerche effettuate da MROS hanno evidenziato che nei versamenti delle presunte tangenti erano coinvolte anche due altre persone e i loro rispettivi conti. Si trattava di un collega di lavoro del titolare del primo conto segnalato e di un fornitore estero di pezzi di ricambio. Nell'ambito delle ricerche condotte, MROS ha ricevuto delle comunicazioni da parte di altri due intermediari finanziari: il giorno in cui

era stato pubblicato il menzionato articolo di giornale, la persona che operava come fornitore aveva dato ordine per telefono a un gestore patrimoniale indipendente di versare i suoi averi sul suo conto all'estero. In seguito a verifica da parte dell'intermediario finanziario, la persona in questione aveva risposto via fax limitando la somma da versare a una determinata cifra. A giustificazione del versamento aveva evocato un inatteso acquisto di immobili. Il gestore patrimoniale ha effettuato la comunicazione a MROS a norma dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Poco tempo dopo un intermediario finanziario terzo segnalava tre altre relazioni d'affari riguardanti le stesse persone. Anche questo istituto bancario ha effettuato la comunicazione in seguito a un ordine di edizione e di blocco impartito dall'autorità di perseguimento penale competente, in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

La potenziale attività corruttiva o di amministrazione infedele si configurava dunque nel modo seguente: i paga-

menti venivano effettuati dal conto dell'impresa all'estero a favore del suddetto fornitore, il quale li riversava alle due altre persone fisiche implicate. Dato che secondo il diritto svizzero la corruzione tra privati è considerata un delitto e non un crimine che costituisce un reato preliminare al riciclaggio di denaro (art. 4a della legge federale contro la concorrenza sleale [LCSI; RS 241]), a MROS rimaneva solo la possibilità, come eventuale reato a monte del riciclaggio, del sospetto di amministrazione infedele ai sensi dell'articolo 158 CP. Il datore di lavoro delle tre persone coinvolte e l'impresa estera terza hanno subito un danno di svariati milioni di franchi. Siccome i fatti descritti dalle due banche lasciavano inequivocabilmente supporre l'esistenza di attività criminali del titolare del conto tali da poter essere considerate un reato preliminare al riciclaggio di denaro, MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto all'autorità di perseguimento penale competente.



3.5 Utilizzo abusivo di un'assicurazione sulla vita: organizzazione criminale

Origine della segnalazione/degli accertamenti:

controlli interni, articoli di stampa

Reato preliminare ipotizzato:

organizzazione criminale (art. 260terCP)


Intermediario finanziario: compagnia di assicurazione sulla vita

Tipo di segnalazione: art. 9 LRD

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: sì

Una compagnia di assicurazione sulla vita ha segnalato a MROS una polizza vita stipulata a nome del padre di un uomo d'affari straniero, il quale, secondo diverse fonti mediatiche, farebbe parte di un'organizzazione criminale all'estero. La polizza fu stipulata a favore del padre dell'uomo d'affari. L'inizio dell'assicurazione fu fissato retroattivamente, con scadenza al giorno del decesso dell'assicurato. Il premio unico dell'assicurazione, di importo superiore a 3 milioni di franchi, fu pagato dall'uomo d'affari sospettato d'appartenere ad un'organizzazione criminale e indagato di frode ai danni dell'IVA. L'uomo d'affari era anche avente diritto economico sui beni patrimoniali depositati sulla relazione d'affari

fari aperta presso l'intermediario finanziario autore della comunicazione. Nell'ambito degli obblighi di chiarimento previsti dall'articolo 6 LRD, l'intermediario finanziario ha proceduto ad accertare le circostanze economiche dello stipulante, il quale addusse, come motivo dell'operazione, una «donazione del figlio a suo padre». Successivamente, nell'ambito del sistema automatizzato di filtraggio dei titolari di relazioni d'affari, adottato dall'intermediario finanziario, fu emanato uno stato d'allerta riguardante l'avente diritto economico della relazione in questione. Dopo aver ricevuto la segnalazione, MROS si è rivolto al servizio omologo nel paese d'origine della persona sospetta. La risposta dell'Unità d'informazione finanziaria (UIF) ha confermato i sospetti di appartenenza a un'organizzazione criminale gravanti sull'avente diritto economico. L'uomo d'affari in questione, interessato da un'inchiesta promossa nel suo Paese, sembrava essere addirittura latitante. Non si poteva dunque escludere che il denaro utilizzato per pagare il premio unico della summenzionata assicurazione sulla vita fosse stato connesso alle attività illecite di un'organizzazione criminale. Pertanto il caso è stato trasmesso all'autorità di perseguimento penale competente, la quale, dopo averlo esaminato, ha aperto un'inchiesta penale. In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la collocazione di fondi altrui in un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, stipulato a favore di un terzo, rientra tra gli atti suscettibili di vanificare l'accertamento della loro origine (DTF 119 IV 242).



All'inizio del 2015, il procuratore responsabile del caso ha emesso un decreto di non luogo a procedere motivando l'impossibilità di accertare dalla Svizzera in quale misura i fondi, appartenenti all'uomo d'affari, fossero collegati alle ipotizzate attività criminali esercitate nel Paese d'origine. Il procuratore competente ha pertanto proceduto alla trasmissione spontanea di informazioni alle autorità di perseguimento penale di tale Paese in virtù dell'articolo 67a AIMP.

3.6 Vita da nababbi a spese degli assicurati: malversazioni ai danni di una cassa pensioni

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
analisi delle transazioni, articoli di stampa

Reato preliminare ipotizzato:
appropriazione indebita (art. 138 CP)

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art. 9 LRD

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:
sì

Una banca ha segnalato a MROS un'entrata di fondi dall'estero. Dagli accertamenti inerenti alle circostanze della transazione in entrata, l'istituto bancario ha constatato, in notizie di stampa, che una decina di anni addietro il marito dell'ordinante del bonifico fu condannato all'estero a diversi anni di prigione per appropriazione indebita. Fino al momento dell'accusa, i coniugi condussero una vita da nababbi con il denaro sottratto ad una cassa pensioni e acquistando, tra l'altro, uno yacht valutato a svariati milioni di franchi. Nonostante anni di inchiesta, gran parte del maltolto risultava irreperibile, quantunque il marito fosse stato obbligato a restituirlo.

MROS ha immediatamente informato il suo servizio omologo estero (UIF) affinché avvertisse l'autorità competente estera, che era ancora alla ricerca del denaro svanito della cassa pensioni. Il Ministero Pubblico svizzero competente ricevette i ragguagli dell'UIF e fondandosi sull'articolo 67a AIMP, trasmise le informazioni all'autorità di perseguimento penale estera. Nel frattempo scade il termine di legge per il blocco dei beni fissato dall'articolo 10 capoverso 2 LRD (5 giorni feriali). Il cliente della banca intendeva trasferire il denaro nel Paese in cui in passato furono commesse le malversazioni. In virtù dell'articolo 30 capoverso 2 LRD, MROS ha deciso di informare l'autorità estera in merito alla transazione che conduceva nel territorio sotto la sua giurisdizione. Quest'ultima confermò a MROS di aver adottato le necessarie misure cautelari.

3.7 Febbre da discoteca: truffa commessa con fatture di artigiani

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
analisi delle transazioni

Reato preliminare ipotizzato:
truffa (art. 146 CP)


Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art. 305^{ter} cpv. 2 CP

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:
sì

Una banca segnalò a MROS una relazione d'affari sulla quale furono trasferiti, da una ditta dell'America centrale, fondi per oltre mezzo milione di franchi nello spazio di due mesi, in contrasto con le abitudini e il profilo del cliente. In seguito, i beni patrimoniali in questione, furono ritirati a contanti con continui prelievi di poche migliaia di franchi. La banca invitò il titolare del conto a fornire maggiori ragguagli su queste transazioni e sull'origine dei beni in questione. Costui affermò di aver utilizzato il denaro prelevato per saldare fatture di artigiani, poiché stava aprendo una discoteca. Secondo le sue affermazioni i valori patrimoniali costituivano gli investimenti di un socio d'affari. La banca richiese la documentazione contrattuale e giustificativi sulla provenienza dei fondi. Il cliente produsse un contratto di prestito insignificante, redatto in inglese, da cui risultava che l'investitore sarebbe stato una persona fisica domiciliata in un Paese limitrofo. La banca insistette richiedendo indicazioni più precise sull'investitore. Le furono quindi presentati degli estratti del registro di commercio di una ditta svizzera con sede in Svizzera, senza nessuna chiara indicazione sul modo in cui fossero stati realizzati i beni in questione e i motivi per i quali i costi della discoteca non furono documentati per iscritto. Inoltre, il cliente non fornì nessuna spiegazione plausibile e documentata circa l'origine del denaro, di modo che la banca decise di esercitare il proprio diritto di comunicazione.

Dalle ricerche di MROS emerse che il titolare del conto era un pluripregiudicato che in passato si fece notare per aver ignorato ingiunzioni di pagamento emesse da autorità giudiziarie e per vari fallimenti aziendali. Tuttavia, gli accertamenti non consentirono di accertare dei legami tra i reati contro il patrimonio commessi in passato e i fondi segnalati. Dall'analisi delle transazioni effettuata da MROS risultò che l'interessato acquistò effettivamente l'arredamento per la discoteca ed effettuò acquisti presso un fornitore di ristoranti. Inoltre, secondo gli articoli di stampa, la discoteca aprì realmente i battenti. Rimanevano però ignoti i motivi dei prelievi a contanti e l'origine del denaro utilizzato. A seguito



di una richiesta presso l'UIF del Paese d'origine del presunto investitore, MROS ricevette inizialmente soltanto una conferma dell'identità. Più tardi l'UIF estera comunicò che nei confronti dell'ordinante dei bonifici era in corso un'inchiesta di polizia. Quest'ultimo aveva promesso ad alcuni investitori rendimenti annuali superiori al 40 per cento. Questo elemento indusse le autorità estere a sospettare una truffa finanziaria di vasta portata. A seguito della raccolta di sufficienti indizi di riciclaggio, MROS trasmise la comunicazione di sospetto al Ministero pubblico competente.

3.8 Pietre non molto preziose: tentato ottenimento fraudolento di un prestito

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
circostanze economiche oscure

Reato preliminare ipotizzato: truffa (art. 146 CP)

Intermediario finanziario: tre banche

Tipo di segnalazione: art. 305^{ter} cpv. 2 CP, art. 305^{ter} cpv. 2 CP, art. 9 LRD

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:
sì


Nel mese di aprile 2014 una banca comunicò a MROS il sospetto che sul conto di Y fossero pervenuti beni patrimoniali di origine non del tutto plausibile. La transazione sarebbe stata collegata a pietre preziose importate in Svizzera da un'impresa estera e affidate in custodia a un terzo. Le pietre preziose avrebbero dovuto essere vendute a Z. Ai fini della vendita, Y sarebbe stato incaricato di prendere in consegna le pietre preziose per conto di Z, dopodiché un'impresa di Z avrebbe concesso un prestito all'impresa estera che aveva venduto i preziosi. Con un prestito a sette cifre s'intendeva indennizzare la persona che aveva preso in custodia le pietre, coprire le spese di esportazione all'estero e versare ad Y un'indennità per le spese sostenute. Un importo di svariate centinaia di migliaia di franchi, bonificato alla banca, avrebbe costituito la prima fetta del prestito. Il prestito sarebbe stato garantito da altre pietre preziose custodite in una cassetta di sicurezza nei forzieri di una banca svizzera, appartenenti a Z e di valore corrispondente a un importo elevato quantificabile in svariate milioni di euro. La banca ricevette diversi contratti stipulati tra le parti, ma nessun ulteriore giustificativo che provenisse da autorità estere. Sulla base della documentazione prodotta, l'intermediario finanziario non poté escludere di trovarsi di fronte a una truffa dell'anticipo e esercitò quindi il proprio diritto di comunicazione.

L'analisi effettuata da MROS mise in luce che dietro l'impresa estera venditrice delle pietre preziose si celava presumibilmente Q, già condannato per vari reati contro il patrimonio. Inoltre era risaputo che finanziariamente Q navigava in cattive acque e pertanto non si comprendeva come avesse potuto acquisire le pietre preziose che venivano messe in vendita. Inoltre, dato che le pietre preziose erano custodite in una cassetta di sicurezza, la loro esistenza non poteva essere accertata. La comunicazione fu trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente.

Nel mese di agosto MROS ricevette da un'altra banca una segnalazione fondata sull'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, scaturita da dubbi riguardanti affermazioni fatte da Z nei confronti dell'intermediario finanziario. Z disponeva di un'obbligazione del valore di svariati miliardi di dollari e di pietre preziose per un valore di centinaia di milioni di Euro. Z intendeva servirsi di questi beni come garanzia per accendere un prestito dell'ordine di miliardi presso un istituto finanziario estero. A causa di diverse incoerenze, il

versamento del prestito fu rifiutato. Sulla relazione d'affari segnalata, intestata a Z, giunse unicamente un bonifico proveniente da un'altra banca.

Sulla base di queste informazioni, MROS chiese all'istituto che trasferì i citati fondi di fornire le pertinenti informazioni a norma dell'articolo 11a capoverso 2 LRD. Dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni, l'istituto finanziario in questione segnalò anch'esso le relazioni d'affari collegate ai fatti descritti. Le informazioni fornite dall'istituto consentirono a MROS di ampliare l'analisi e di chiedere informazioni a diversi omologhi esteri. Si apprese così che Z e il suo socio d'affari all'estero erano anch'essi già noti per una sospetta truffa dell'anticipo e che non vi erano prove in grado di dimostrare l'importazione di grandi quantità di pietre preziose in Svizzera. MROS trasmise anche le due ultime comunicazioni all'autorità di perseguimento penale competente. Nell'ambito del procedimento, ancora in corso al momento della chiusura di redazione, è risultato che le pietre esistono realmente ma che non hanno alcun valore.



3.9 Bisca clandestina: gestione illegale di una casa da gioco

Origine della segnalazione/degli accertamenti:

analisi delle transazioni, articoli di giornale

Reato preliminare ipotizzato:

gestione illegale di una casa da gioco (art. 55 LCG)

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art. 305^{ter} cpv. 2 CP

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:

sì

Il versamento di importi elevati in contanti hanno attirato l'attenzione di una banca su un conto aperto di recente. Dall'analisi dei movimenti del conto è risultato che nel giro di pochi mesi il titolare aveva versato allo sportello diverse centinaia di migliaia di franchi in contanti. Per chiarire l'origine di questi fondi, il titolare, quando si è presentato allo sportello, è stato interrogato in merito ai suoi frequenti versamenti in contanti. Stando alla sua risposta, si sarebbe trattato di introiti provenienti dalla gestione del suo ristorante, di cui egli stesso sarebbe l'avente diritto economico. La banca non ha ritenuto credibile questa spiegazione, poiché era risaputo che il ristorante in questione non era molto frequentato. Per di più, sono emersi diversi articoli di stampa che riferivano di vari controlli di polizia effettuati nel comune di domicilio del titolare del conto e del fatto che nel suo ristorante si giocasse illegalmente d'azzardo. Inoltre, nel ristorante alcune camere per ospiti sarebbero state affittate a persone dedite alla prostituzione. La banca ha quindi supposto che il denaro versato in contanti fosse di origine criminale.

Dalla competente polizia cantonale MROS ha appurato che il ristorante era stato effettivamente collegato al gioco d'azzardo illegale e che le indagini erano ancora in corso. Secondo l'articolo 55 della legge sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) chiunque intenzionalmente apre o gestisce una casa da gioco senza le concessioni e le autorizzazioni necessarie o a tale scopo fornisce locali o installazioni è punito, nei casi gravi, con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione non inferiore a un anno. Si tratta pertanto di un crimine ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 CP. Nella fattispecie potrebbe quindi trattarsi di un reato preliminare del riciclaggio di denaro. L'analisi delle transazioni effettuata da MROS ha inoltre evidenziato che il titolare del conto poteva essere colpevole anche di truffa alle assicurazioni sociali. Il caso è stato trasmesso all'autorità di perseguimento penale competente.

3.10 Praticante di una società farmaceutica sulla cattiva strada: infrazioni alla legge sugli stupefacenti

Origine della segnalazione/degli accertamenti:

articoli di stampa

Reato preliminare ipotizzato:

infrazioni alla legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b e c LStup)

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art. art. 9 LRD

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:

sì

In seguito ad accertamenti interni svolti da una banca, scaturiti da articoli di stampa, è emerso che in un Paese limitrofo diverse persone sospette erano state arrestate con l'accusa di importazione, possesso e traffico di metilenediossiprovalerone (MDPV). Questa droga sintetica è stata introdotta sul mercato nel 2008 e in certi Paesi può essere acquistata legalmente. Con l'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1) il 1° dicembre 2010, in Svizzera tale sostanza è stata assoggettata alla legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) diventando dunque illegale. Pertanto, l'importazione, l'acquisto e il possesso di questa droga sono perseguiti ai sensi della legge federale sugli stupefacenti (LStup).

Secondo quanto riportato dalla stampa, i proventi della vendita di MDPV sarebbero stati versati inizialmente su un conto intestato a una società offshore presso una banca in un Paese del Mediterraneo. Collegando gli avvenimenti, un dipendente della banca aveva avvertito l'ufficio compliance del fatto che nel giro di pochi mesi sul conto di un cliente erano stati versati, per ordine della società offshore in questione, diverse centinaia di migliaia di euro. Il titolare del conto viveva nel Paese limitrofo e due anni prima aveva lavorato come praticante presso un gruppo farmaceutico svizzero. Dato che il denaro proveniva da un conto aperto presso una banca di un Paese del Mediterraneo, e che era stato versato per ordine della società sospetta, l'intermediario finanziario ne ha dedotto che gli importi in questione potessero essere di origine illecita. I fatti fornivano anche indizi secondo cui il titolare del conto avrebbe agito come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettera b LStup e che, trafficando per mestiere, avrebbe realizzato una grossa cifra d'affari o un

guadagno considerevole ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettera c LStup. Ulteriori ricerche e analisi effettuate da MROS (in particolare l'analisi delle transazioni, le richieste di informazioni alle UIF e l'analisi di fonti pubbliche liberamente accessibili) hanno avvalorato i sospetti della banca e la comunicazione di sospetto è stata quindi trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente.

3.11 Cieco d'amore: romance scam e money mule

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
analisi delle transazioni

Reato preliminare ipotizzato:
riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP)


Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art.art. 9 LRD

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:
sì, abbandono

Presso una banca, su un conto privato risultato per anni poco appariscente, sono stati improvvisamente operati vari trasferimenti di denaro verso un Paese dell'Africa occidentale. A causa di queste operazioni, la banca ha analizzato più da vicino lo schema delle transazioni del cliente X e ha notato due accrediti provenienti da un conto presso

un intermediario finanziario nordamericano. Anche queste transazioni si distinguevano nettamente dagli usuali movimenti del conto. La banca ha pertanto supposto che X potesse operare come «agente finanziario» e mettesse il proprio conto a disposizione di terzi ignoti per il riciclaggio di beni patrimoniali acquisiti abusando di un impianto per l'elaborazione di dati ai sensi dell'articolo 147 CP. Per fare maggior luce sull'origine del denaro e sulle circostanze economiche delle transazioni in questione, la banca ha chiesto informazioni a X in merito ai movimenti di denaro sospetti. Dalle risposte fornite da X è risultato che di recente questi aveva conosciuto in Internet una tale Y, residente all'estero. Stando a quanto da essa affermato, Y aveva appena perso il padre, di cui si era presa cura fino alla fine, e si trovava in difficoltà poiché, contro la sua volontà, altri parenti avevano trasportato la salma in un altro paese. Y si era dunque recata in questo Paese, dove aveva incaricato un avvocato di difendere i suoi interessi, in particolare i suoi diritti ereditari. Per pagare l'avvocato, il suo soggiorno in albergo e le spese per il proprio sostentamento, Y ha chiesto a X di versarle del denaro. Al tempo stesso, ha chiesto di poter utilizzare il conto di X per ricevere del denaro proveniente dal proprio «agente assicurativo» in Nordamerica, per poi far ritrasferire la somma accreditata su un conto presso un istituto finanziario dell'Africa occidentale. Il titolare del conto, a detta di Y buon amico del suo defunto padre, le avrebbe quindi riversato la «somma assicurata». Secondo tutte le apparenze, X non si era accorto dell'insensatezza di queste transazioni. Ben presto Y gli ha fatto sapere di aver



speso tutto il denaro. Oltre ai propri risparmi, che le aveva già versato, X ha quindi deciso di chiedere anche un prestito di diverse decine di migliaia di franchi e di versare anche questo denaro a Y, ossia sul conto dell'amico del defunto padre di costei. Apparentemente gli autori avevano non solo depauperato X dei suoi risparmi, ma lo avevano anche sfruttato come «agente finanziario» (ossia come money mule) per riciclare denaro proveniente da illeciti compiuti ai danni di altre ignote vittime.

Dai fatti appariva chiaramente che X aveva trasferito all'estero beni patrimoniali di origine criminale e quindi la segnalazione di sospetto è stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale cantonale. La conseguente inchiesta penale avviata nei confronti di X per sospetto riciclaggio di denaro è stata abbandonata per assenza di dolo da parte del prevenuto. Secondo l'articolo 12 CP è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo. Non è stato possibile dimostrare che il prevenuto conoscesse o avrebbe dovuto supporre l'origine illecita del denaro. Al contrario, occorre presumere che X fosse stato vittima di una romance scam (ossia di una truffa sentimentale). Trasferendo il denaro senza prima accertarne l'origine, X aveva certo agito in modo sconsiderato e negligente ai sensi della legge, ma senza dolo (eventuale). Oltretutto non gli era nemmeno stato offerto del denaro per le transazioni in questione. L'autorità di perseguimento penale non ha invece potuto avviare un'inchiesta nei confronti di Y, poiché si trattava di una persona ignota e forse addirittura inesistente.

3.12 Due piccioni con una fava: truffa dell'anticipo e phishing

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
informazioni fornite da terzi

Reato preliminare ipotizzato:
truffa (art. 146 CP)

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art.art. 9 LRD

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:
sì

Uno sconosciuto ha inviato a X un messaggio di posta elettronica in cui gli offriva la possibilità di ottenere prestiti di denaro per il tramite di un noto istituto bancario. Credendo di avere a che fare con un vero «contabile» della banca in

questione, e trovandosi in difficoltà finanziarie, X ha manifestato il proprio interesse a ottenere il prestito. Per cominciare, il «contabile» ha chiesto a X di versare su un conto svizzero intestato a Y un importo di oltre 1000 franchi per coprire le spese di elaborazione della pratica e di apertura del conto. X, convinto di trattare con una banca, ha trasferito la somma richiesta sul conto indicato. Alcuni giorni dopo ha ricevuto, sempre per posta elettronica, la conferma che il primo versamento era giunto a destinazione. Con una nuova e-mail, il «contabile» ha chiesto a X, pretendendo che occorreva pagare l'IVA, di versare sul conto di Y un secondo importo, ben più elevato del primo. X ha effettuato il pagamento. L'e-mail successiva ingiungeva a Y di pagare una «penale» perché il versamento effettuato per coprire le spese di IVA era stato fatto tardivamente. Dopo aver pagato questa «penale», X ha ricevuto un nuovo messaggio con cui gli si ingiungeva di pagare un'altra «penale» per le spese causate dal secondo ritardo. Contemporaneamente, il «contabile» ha chiesto a X di annullare l'ultima transazione e di inviare l'importo a una persona in Africa. Di fronte a quest'ultima richiesta, X ha iniziato ad nutrire dei dubbi e si è rivolto alla propria banca.

In seguito alle ricerche effettuate dall'intermediario finanziario e da X, è emerso che nello stesso periodo Y, cliente della stessa banca, aveva ricevuto un'e-mail da una sedicente ditta di import-export che cercava un metodo per facilitare le transazioni con i suoi clienti e chiedeva a Y di metterle a disposizione il proprio conto bancario per queste transazioni. Stando alle spiegazioni fornite nel messaggio, un cliente svizzero avrebbe versato del denaro sul conto messo a disposizione da Y e questi avrebbe poi dovuto trasferire il denaro a una persona in Africa. In cambio del favore, Y avrebbe ricevuto un'indennità corrispondente al 10 per cento degli importi transitati sul suo conto. Y ha accettato la proposta e ha effettivamente ricevuto denaro da un cliente svizzero, e precisamente da X. Conformemente a quanto concordato con la sedicente ditta, Y ha dedotto la propria commissione del 10 per cento, ha prelevato il netto dell'importo ricevuto e lo ha trasferito tramite un money transmitter a una persona sconosciuta in Africa. La presente fattispecie combina due diverse modalità operative utilizzate dai truffatori: la cosiddetta truffa dell'anticipo, di cui è caduto vittima X, e il phishing, che ha indotto Y ad agire come agente finanziario (money mule). Con ogni evidenza, i metodi di truffa utilizzati sono sempre più raffinati e sempre più complessi. Il caso è stato trasmesso all'autorità di perseguimento penale competente.

3.13 Segreto professionale dell'avvocato: ASB e modulo R

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
analisi delle transazioni

Reato preliminare ipotizzato:
non classificabile

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art.art. 9 LRD

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:
no

Diverse transazioni sospette hanno attirato l'attenzione di una banca su una serie di relazioni d'affari. Nella primavera del 2014, l'avvocato Y aveva aperto tre conti, uno dei quali per il proprio studio e due per il denaro di clienti, in diverse valute. Secondo la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche sottoscritta dall'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), in casi come questo non occorre dichiarare i nomi dei clienti. Tuttavia, questa regola vale soltanto se l'avvocato o il notaio esercita strettamente la propria professione e non svolge attività di intermediazione finanziaria. Altrimenti deve indicare i nomi dei clienti (ossia degli aventi diritto economico sui conti). Recentemente l'ASB ha emanato una nuova circolare che ridefinisce l'utilizzo del modulo R. Il modulo è impiegato dagli intermediari finanziari per i conti aperti da avvocati e notai ed è stato rielaborato in seguito all'entrata in vigore dell'accordo FATCA. L'intermediario finanziario ha dunque verificato tutte le relazioni d'affari aperte da avvocati e notai per le quali occorre utilizzare questo modulo. Occorre infatti garantire che gli unici nomi non dichiarati alla banca siano quelli dei clienti per i quali l'avvocato o il notaio esercita esclusivamente la propria professione. L'avvocato Y si è rifiutato di indicare i nomi dei clienti appellandosi al segreto professionale. Poco dopo l'apertura dei conti in questione, l'intermediario finanziario ha notato diversi accrediti effettuati dalla X SA. Si trattava di transazioni per un valore complessivo di svariati milioni di euro, destinati al rimborso di due prestiti, nonché di un versamento di dividendi. Stando alle dichiarazioni del titolare del conto, tutte le transazioni erano collegate alla liquidazione della ditta X SA.

Poco dopo l'apertura dei conti, l'avvocato ha prelevato in contanti più della metà del denaro ricevuto, indicando che il denaro prelevato era destinato «ad uso privato degli azionisti dell'impresa in liquidazione». Un mese dopo, è stato effettuato un trasferimento di svariate centinaia di migliaia di euro a una terza persona con la menzione «rimborso»

senza altra spiegazione. Il mese successivo ha di nuovo effettuato un trasferimento di analoga entità con la menzione «Y SA in liquidazione». Le società in questione erano tutte società di sede. Inoltre, attraverso queste società sono stati acquistati anche tre quadri, evitando che il prezzo d'acquisto fosse versato direttamente dagli acquirenti. Quest'ultima transazione era tra le menzionate operazioni sospette che hanno indotto la banca a effettuare la comunicazione a MROS. Il sospetto di riciclaggio non ha potuto essere corroborato, poiché non è stato possibile individuare un reato preliminare. Pertanto, MROS non ha trasmesso la segnalazione.

3.14 La PEP e il suo fiduciario – transazioni inverosimili

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
analisi delle transazioni


Reato preliminare ipotizzato:
non classificabile

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art. 305^{ter} cpv. 2 CP

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale:
no

Nell'ambito di una verifica ordinaria delle transazioni eseguite tramite bonifico bancario, una banca ha scoperto una serie di transazioni inusuali ed eseguite soltanto in parte, collegate a un conto commerciale intestato a una società svizzera. La controparte ordinante era una persona politicamente esposta (PEP), deputato al parlamento di un Paese asiatico nonché CEO di un'importante società privata operante a livello internazionale. In tale contesto, la banca non riusciva a stabilire un legame tra lo scopo della società svizzera in questione e il motivo di suddette operazioni. Per far luce su queste transazioni, ha dunque tentato di raggiungere, in un primo momento senza successo, l'avente diritto di firma e amministratore della società fiduciaria svizzera. Qualche giorno dopo, costui ha fornito alcune fatture non firmate e si è presentato a un incontro con la banca. In occasione di tale incontro la banca ha avuto modo di constatare la scarsa serietà e l'atteggiamento poco collaborativo del fiduciario. In quella occasione il cliente aveva infatti ammesso che il conto in questione veniva utilizzato come conto di passaggio. Questa affermazione ha destato seri dubbi sull'effettivo avente diritto economico degli averi transitati sul conto. Per giunta, la documentazione contrattuale fornita dal cliente a titolo complementare non ha per-



messo alla banca di far luce sulle circostanze economiche dei trasferimenti operati: i contratti presentati dal cliente erano incompleti e in essi figuravano importi molto elevati (dell'ordine di svariati milioni di franchi) per prestazioni inverosimili e incoerenti. La documentazione complementare ha anche evidenziato l'esistenza di altre relazioni d'affari, aperte presso altri intermediari finanziari a nome delle persone coinvolte. La somma di questi elementi ha spinto la banca a comunicare il caso a MROS in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

Grazie alle informazioni fornite dalla banca, che rivelavano l'esistenza di altre relazioni bancarie presso altri intermediari finanziari, MROS ha potuto inviare a ognuno di questi intermediari una richiesta di informazioni ai sensi dell'arti-

colo 11a capoverso 2 LRD. Le informazioni così acquisite hanno avvalorato i dubbi di MROS sul conto oggetto della comunicazione ma non hanno consentito di chiarire le circostanze e lo scopo economici delle relazioni d'affari tra il fiduciario cliente della banca e la PEP di origine asiatica. MROS non ha però ricevuto alcuna informazione negativa sulle persone interessate e non ha potuto individuare alcun possibile reato preliminare. In base alle informazioni ricevute e analizzate, il sospetto di riciclaggio di denaro sollevato dalla banca non è dunque risultato sufficientemente fondato ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD, motivo per cui MROS ha deciso di non trasmettere il caso a un'autorità di perseguimento penale.

4 La prassi di MROS

4.1 Legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)

Negli ultimi due rapporti annuali, MROS ha presentato l'avanzamento dei lavori relativi al disegno di legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI. Il 12 dicembre 2014 la legge è stata adottata dal Parlamento. MROS è direttamente interessato dalle novità introdotte. La legge apporta infatti delle modifiche rilevanti al sistema di comunicazione. La gamma di reati fiscali preliminari è ora più ampia e comprende anche le imposte dirette. Infine, il legislatore ha previsto l'obbligo di comunicazione a MROS anche per i commercianti.

4.1.1 Nuovo sistema di comunicazione in caso di sospetti

Il sistema di comunicazione di sospetto a MROS presenta diverse novità. Innanzitutto occorre precisare che la proposta iniziale, contenuta nel disegno di legge e illustrata da MROS nei suoi rapporti annuali del 2012 e del 2013, è stata in parte respinta dal Parlamento in occasione della sessione estiva del 2014 a vantaggio di una nuova variante. Di seguito sono riportate le principali novità: separazione tra la comunicazione di sospetto e il blocco dei beni nell'ambito di comunicazioni inoltrate in virtù dell'articolo 9 LRD (che comporta attualmente un termine di trattamento estremamente breve per le comunicazioni da parte di MROS), trattamento speciale per le comunicazioni di sospetto inviate sulla base delle liste relative a persone soggette a sanzioni per attività terroristiche, nuovo meccanismo di blocco dei beni coinvolti in una relazione d'affari nonché il divieto d'informazione del cliente di durata illimitata in merito all'esistenza di una comunicazione di sospetto.

a Separazione tra la comunicazione di sospetto e il blocco dei beni

Il nuovo sistema separa la comunicazione di sospetto dal blocco dei beni. Il sistema attuale prevede invece che gli intermediari che effettuano una comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD devono bloccare allo stesso tempo i beni coinvolti nella relazione d'affari. Il blocco dei beni dura fino alla ricezione della decisione delle autorità di perseguimento penale, ma al massimo per i cinque giorni feriali successivi alla comunicazione a MROS (art. 10 cpv. 2 LRD). Trascorso tale termine e in assenza di informazioni da parte delle autorità, gli intermediari finanziari possono decidere liberamente se mantenere la relazione d'affari (art. 28 ORD-FINMA).

Il termine di cinque giorni applicabile al blocco dei beni non è dedicato esclusivamente all'analisi di MROS, ma anche a una prima analisi e alla successiva decisione da parte dell'autorità penale. Ne consegue che MROS deve eseguire le proprie analisi nell'arco di circa tre giorni in modo che le autorità di perseguimento penale dispongano dei restanti due giorni per svolgere le loro attività. Questo periodo risulta tuttavia insufficiente per effettuare analisi approfondite, sulla scorta delle informazioni provenienti da diverse fonti, in particolare dai nostri omologhi esteri.

Grazie alla separazione tra la comunicazione di sospetto e il blocco dei beni, il nuovo sistema contribuisce attivamente a potenziare la capacità di analisi dell'Ufficio di comunicazione. Infatti, con l'entrata in vigore di questa modifica legislativa, gli intermediari finanziari non saranno più tenuti a bloccare automaticamente i beni al momento della trasmissione di una comunicazione a MROS. Pertanto, quest'ultimo sarà esentato dall'onere di dover trattare le comunicazioni in termini assai brevi. Il blocco sarà ora applicato in modo differito, ossia a partire dal momento in cui MROS decide di trasmettere il dossier a un'autorità di perseguimento penale (nuovo art. 10 cpv. 1 LRD), tranne nei casi in cui il cliente figuri su una lista relativa ad attività terroristiche. Inoltre, la legge non solo non prevede più l'obbligo di bloccare i beni, ma impone persino agli intermediari finanziari di eseguire gli ordini dei clienti durante l'analisi svolta da MROS. Lo scopo di tale obbligo, contenuto nel nuovo articolo 9a LRD, è di evitare che il cliente venga indirettamente a conoscenza dell'avvenuta comunicazione a MROS. Infatti, oltre a concedere a MROS un periodo estremamente breve per eseguire le analisi, l'attuale blocco di cinque giorni, vista l'impossibilità di effettuare transazioni, potrebbe indurre il cliente a capire che è stata inviata una comunicazione di sospetto allo stesso Ufficio di comunicazione. Questo rischio sarebbe stato ancora più concreto qualora si fosse deciso di prolungare il termine dell'attuale blocco automatico dei beni. Tale opzione è stata pertanto respinta dal gruppo di lavoro incaricato di modificare il sistema di comunicazione.

Alcuni attori della piazza finanziaria hanno già chiesto a MROS chiarimenti in merito all'obbligo previsto dal nuovo articolo 9a LRD, con particolare riferimento all'articolo 305^{bis} CP. Nello specifico detti attori si sono posti la questione seguente: un intermediario finanziario, eseguendo una transazione di cui conosce l'origine sospetta (in quanto oggetto di una relazione d'affari comunicata a MROS), può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro in virtù dell'articolo 305^{bis} CP?

Secondo MROS, l'intermediario finanziario che adempie all'obbligo di eseguire gli ordini dei clienti conformemente al nuovo articolo 9a LRD non viola l'articolo 305^{bis} CP. Infatti, la LRD è una legge speciale che disciplina situazioni particolari. Da questo punto di vista non sussiste quindi alcun conflitto con le norme del Codice penale. Come già illustrato in precedenza, lo scopo del legislatore è di evitare che il cliente segnalato a MROS venga a conoscenza del fatto di essere oggetto di una comunicazione di sospetto. Il legislatore non ha ovviamente voluto introdurre un obbligo che inducesse gli intermediari finanziari ad autoincriminarsi. In questo ambito particolare, l'intermediario finanziario è infatti chiamato a svolgere il ruolo attribuitogli dal legislatore nel sistema concepito da quest'ultimo. Questa tesi è condivisa dal Ministero pubblico della Confederazione, membro del gruppo di lavoro che ha introdotto questo nuovo sistema. MROS applicherà il nuovo articolo 9a LRD per l'intera durata dell'analisi. Il nuovo articolo 23 capoverso 5 LRD fissa a 20 giorni il termine massimo per analizzare le comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD. La situazione attuale, che non prevede alcun termine legale per il trattamento da parte di MROS delle comunicazioni inoltrate giusta l'art. 305^{ter} capoverso 2 CP, resta invariata durante l'analisi di MROS, l'intermediario finanziario presterà un'attenzione particolare alla tracciabilità («paper trail») delle transazioni da lui eseguite in virtù del nuovo articolo 9a LRD. Deve essere infatti pronto in qualsiasi momento a inoltrare tali informazioni a MROS, su richiesta di quest'ultimo. La rete internazionale di Unità d'informazione finanziaria istituita dal Gruppo Egmont, permetterà inoltre di seguire il denaro anche all'estero.

b Il caso particolare del nuovo art. 9 cpv. 1 lett. c

Il nuovo articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD rappresenta un caso particolare rispetto alle comunicazioni che non contemplano un blocco dei beni. In virtù di tale disposizione, l'intermediario finanziario comunica le relazioni d'affari concernenti persone od organizzazioni che figurano su una lista relativa ad attività terroristiche ai sensi del nuovo articolo 22a capoverso 2 LRD. In tal caso, si applica un blocco immediato dei beni per cinque giorni dal momento dell'invio della comunicazione a MROS. Nello specifico, si tratta di liste provenienti dall'estero basate sulla risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell'ONU (art. 22a cpv. 1 LRD) che il Dipartimento federale delle finanze trasmette alle autorità di vigilanza, dopo aver consultato il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport nonché il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (art. 22a cpv. 4 LRD)⁶. La FINMA trasmette successivamente queste liste agli intermediari finanziari a essa

sottoposti e agli organismi di autodisciplina, i quali provvedono, a loro volta, a inoltrarle agli intermediari finanziari a loro affiliati. Anche la Commissione federale delle case da gioco è tenuta infine a trasmettere tali liste agli intermediari finanziari sottoposti alla sua vigilanza (art. 22a cpv. 3 LRD).

c Nuovo meccanismo di blocco dei beni

La legge separa la comunicazione di sospetto dal blocco dei beni. Come già evocato in precedenza, l'intermediario finanziario invierà le comunicazioni senza procedere al blocco dei beni e applicherà il nuovo articolo 9a LRD fino alla ricezione della decisione di MROS.

Ciononostante, la legge non sopprime del tutto la procedura del blocco dei beni. Il nuovo articolo 10 LRD contempla pertanto due situazioni.

- La prima concerne le comunicazioni effettuate sulla base di un sospetto di riciclaggio di denaro e/o di finanziamento del terrorismo in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. In questi casi, conformemente al nuovo articolo 10 capoverso 1 LRD, l'intermediario finanziario bloccherà i beni soltanto a partire dal momento in cui avrà ricevuto comunicazione da MROS che il caso è stato trasmesso alle autorità di perseguimento penale. Si tratta dunque di un blocco automatico previsto dalla legge e che non è dunque ordinato da MROS. Questo blocco sarà inoltre differito nel tempo rispetto a quello attuale⁷. Le autorità di perseguimento penale avranno quindi a disposizione cinque giorni feriali durante i quali i beni resteranno bloccati, ovvero più tempo, rispetto a quello loro attualmente concesso, per eseguire una prima analisi della comunicazione e adottare, ove necessario, delle misure.
- Gli intermediari finanziari devono dunque prestare particolare attenzione alla ricezione della comunicazione da parte di MROS. Infatti, in caso di trasmissione alle autorità penali, è indispensabile che la comunicazione di MROS pervenga direttamente alle persone competenti per procedere immediatamente al blocco dei beni.
- La seconda situazione concerne le comunicazioni di sospetto effettuate sulla base di una lista relativa ad attività terroristiche in virtù del nuovo articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD. Come indicato in precedenza, queste comunicazioni costituiscono un caso particolare. Secondo il nuovo articolo 10 capoverso 1^{bis} LRD, in questi casi continua a essere applicabile l'attuale sistema previsto per il blocco dei beni. Gli intermediari finanziari sono quindi tenuti a bloccare senza indugio i valori patrimoniali implicati per un periodo di cinque giorni feriali (nuovo art. 10 cpv. 2 LRD).

⁶ Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 647-648.

⁷ Ibid., pag. 646.

d Il divieto d'informazione del cliente secondo il nuovo art. 10a cpv. 1

La legge sopprime il limite temporale relativo al divieto d'informazione del cliente. L'attuale articolo 10a capoverso 1 LRD statuisce infatti che, durante il blocco dei beni da lui deciso, l'intermediario finanziario non deve informare il cliente oggetto di una comunicazione di sospetto. Di conseguenza, tale divieto è valido soltanto durante i cinque giorni del blocco automatico. Inoltre, riferendosi soltanto al blocco dei beni, l'articolo 10a capoverso 1 LRD non menziona esplicitamente le comunicazioni eseguite senza blocco, inviate sulla base del diritto di comunicazione. MROS ha tuttavia sempre precisato agli intermediari finanziari che, secondo un'interpretazione teleologica, il divieto d'informare di cui all'articolo 10a capoverso 1 LRD è applicabile anche alle comunicazioni inoltrate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. La situazione attuale è però insoddisfacente poiché il trattamento delle comunicazioni inviate in applicazione del diritto di comunicazione richiede di norma più tempo rispetto ai cinque giorni feriali previsti per il blocco dei beni (art. 10a cpv. 1 LRD).

Il divieto d'informazione del cliente illimitato nel tempo permette anche di precisare e facilitare l'applicazione di tale divieto nei casi in cui occorre chiedere ulteriori informazioni ai sensi dell'articolo 11a LRD. Il rimando di cui all'articolo 11a capoverso 4 non comporta più alcuna difficoltà d'interpretazione per quanto concerne la durata del blocco derivante dalla comunicazione principale⁸.

Inoltre, la soppressione del divieto d'informazione del cliente limitato al periodo di blocco dei beni corrisponde alla raccomandazione n. 21(b) del GAFI, la quale non prevede alcun termine per la durata di tale divieto.

L'articolo 10a LRD è stato completato con il nuovo capoverso 6. Esso disciplina un caso eccezionale in cui il divieto d'informazione non è applicabile. Lo scopo di tale disposizione è di lasciare all'intermediario finanziario la possibilità di difendersi qualora un processo civile o un procedimento penale o amministrativo sia in corso nei suoi confronti. Lo svolgimento di un processo o di un procedimento è dunque un requisito indispensabile per l'applicazione di questa disposizione. L'esenzione da tale divieto non sarebbe quindi ammissibile nel quadro delle discussioni preliminari tra l'intermediario finanziario e il suo cliente miranti per esempio a evitare un processo civile o un procedimento penale o amministrativo.

⁸ Nel proprio rapporto di attività del 2013, MROS aveva raccomandato agli intermediari finanziari un'interpretazione teleologica della legge. La tesi era la seguente: poiché lo scopo del legislatore è di non informare il cliente, è necessario che tale divieto sia applicabile anche all'art. 11a LRD. Pertanto, visto che gli intermediari finanziari che ricevono una richiesta da parte di MROS non hanno informazioni in merito né all'inizio né alla fine del blocco dei beni oggetto della comunicazione iniziale, MROS invita gli intermediari finanziari ad applicare un divieto illimitato nel tempo d'informare il cliente in virtù del rinvio dell'art. 11a cpv. 4 all'art. 10a cpv. 1 LRD (Rapporto d'attività 2013 di MROS, pag. 56).

4.1.2 Nuovi reati fiscali preliminari al riciclaggio di denaro

Il sistema svizzero contempla già da alcuni anni i reati fiscali in quanto reati preliminari al riciclaggio di denaro. Tutti questi reati riguardano le imposte indirette. Tra di essi si annoverano il contrabbando organizzato di prodotti ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) nonché la truffa concernente la tassa sul valore aggiunto che, conformemente alla giurisprudenza, rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 146 CP.

La legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012 estende il campo d'applicazione dell'articolo 14 capoverso 4 DPA a tutte le imposte e le tasse. La nuova disposizione stabilisce ora come requisito l'esistenza di una violazione di interessi patrimoniali o di altri diritti dell'ente pubblico, sia in materia di imposte sia nell'ambito doganale.

L'introduzione del reato preliminare in materia di imposte dirette costituisce una novità non soltanto per quanto concerne il campo d'applicazione, ma anche nella definizione dei reati preliminari al riciclaggio di denaro conformemente al diritto svizzero. L'attuale articolo 305^{bis} CP stabilisce infatti che solo i valori patrimoniali che provengono da un crimine possono essere oggetto di un reato preliminare al riciclaggio di denaro. Il nuovo articolo 305^{bis} capoverso 1 CP estende ora tale norma anche ai valori patrimoniali provenienti da un delitto fiscale qualificato. Occorre pertanto considerare che con l'entrata in vigore di tale disposizione, i reati preliminari in Svizzera non saranno più costituiti soltanto da crimini.

Affinché un reato fiscale possa essere considerato qualificato, devono essere adempite le condizioni di cui all'articolo 186 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Le due disposizioni sanzionano l'uso a scopo d'inganno di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti. Si tratta dunque di reati commessi con intenzione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 CP, nella misura in cui l'autore ha agito consapevolmente e volontariamente o ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio⁹. Al fine di evitare che dei casi di minore rilevanza siano comunicati in modo assiduo a MROS, il legislatore ha stabilito che sussiste un reato preliminare al riciclaggio di denaro se le imposte sottratte superano i 300 000 franchi per periodo fiscale.

Secondo il Consiglio federale, la soglia definita direttamente dalla legge «stabilisce anche la soglia a partire dalla quale gli intermediari finanziari sono tenuti a farsi carico dei loro accresciuti obblighi di diligenza in relazione con il reato preliminare in materia fiscale e darne comunicazione

⁹ Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 626.

all'Ufficio di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro». Nella consapevolezza delle difficoltà che gli intermediari finanziari possono incontrare nello stabilire se tale soglia è stata raggiunta, il Consiglio federale precisa inoltre che «l'intermediario finanziario non deve né provare il reato preliminare fiscale, né calcolare al centesimo l'importo sottratta bensì, semplicemente, disporre di segnali sufficienti a giustificare una comunicazione di sospetto»¹⁰.

4.1.3 Obbligo di comunicare a MROS da parte dei commercianti

Il nuovo articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD estende il campo d'applicazione della legge anche «alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti)». A tale riguardo, occorre innanzitutto precisare che tale disposizione non concerne i commercianti di valori mobiliari già contemplati dalla lettera d del medesimo capoverso, bensì le persone fisiche e giuridiche la cui attività non rientra nella definizione di intermediazione ai sensi dell'attuale articolo 2 LRD. Si tratta dunque di professionisti attivi sia nel settore della vendita di beni mobili sia in quella di beni immobiliari. Il nuovo articolo 8a LRD precisa gli obblighi di diligenza cui sono soggetti i commercianti quando nell'ambito di una transazione ricevono più di 100 000 franchi in contanti (anche suddivisi in più parti). Essi non sottostanno tuttavia a tali obblighi se il pagamento di importo superiore a 100 000 franchi è effettuato per il tramite di un intermediario finanziario.

In virtù del nuovo articolo 9 capoverso 1bis LRD, i commercianti hanno l'obbligo di comunicare a MROS se sanno o hanno il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per un pagamento è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP, proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1bis CP o sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale. Tali condizioni corrispondono a quelle previste dal nuovo articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, fatta eccezione per il finanziamento del terrorismo, non considerato per i commercianti.

MROS specifica che i commercianti sono tenuti a comunicare se si trovano dinanzi a un sospetto fondato. A tale proposito, giova ricordare che il sospetto fondato sottintende un certo grado di conoscenza del cliente. Questa dimestichezza può essere raggiunta soltanto dopo aver adempiuto agli obblighi di diligenza previsti dal nuovo articolo 8a LRD. Quest'ultima disposizione si applica tuttavia soltanto ai pagamenti in contanti che superano i 100 000 franchi. Ne deriva che, quale conseguenza dell'applicazione degli obblighi di diligenza che hanno provveduto, a loro volta, a suscitare un sospetto fondato, le comunicazioni di sospetto da parte dei commercianti non possono

riguardare importi inferiori ai 100 000 franchi. In vista della sua esecuzione, l'interpretazione di questa disposizione lascia tuttavia aperte diverse questioni. Secondo il nuovo articolo 8a capoverso 5 LRD spetta al Consiglio federale provvedere a fornire una risposta a tali questioni nel quadro di un'ordinanza.

4.2 Analisi nazionale dei rischi (National Risk Assessment – NRA)

In vista della valutazione del nostro Paese da parte del GAFI prevista per il 2016 e dell'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI, alla fine del 2013 il Consiglio federale ha deciso di commissionare un'analisi nazionale dei rischi finalizzata a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Svizzera. In tal modo, il Consiglio federale intende attuare le raccomandazioni rivedute del GAFI 1 e 2 che esortano i Paesi a svolgere un'analisi nazionale dei rischi (National Risk Assessment; NRA) allo scopo di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Svizzera figura tra i primi Paesi che hanno adottato un tale strumento di gestione. Quest'ultimo si prefigge di analizzare in modo più dettagliato e di rilevare in base alle priorità i rischi in Svizzera connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché di adottare le necessarie contromisure e di verificarne l'efficacia a intervalli regolari. A tale scopo occorre istituire un organo permanente in grado di valutare costantemente a livello nazionale tali rischi e di fornire periodicamente al Consiglio federale un resoconto sull'evoluzione dei rischi e l'efficacia delle contromisure. Il Consiglio federale ha istituito a tal fine un gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), facente parte del Dipartimento federale delle finanze, cui è affidata la responsabilità per l'intero processo e che è chiamato a raccogliere per la prima volta in un rapporto tutte le informazioni ottenute nel quadro dell'NRA. Ai fini di un'elaborazione concreta dell'analisi nazionale dei rischi il gruppo di lavoro interdipartimentale ha creato il gruppo di lavoro «Analisi dei rischi» diretto da MROS, al quale partecipano le autorità federali interessate e i rappresentanti delle autorità cantonali di perseguimento penale. Il gruppo di lavoro allestisce le statistiche sulle comunicazioni di sospetto e sul loro esito penale e intrattiene stretti contatti con tutte le autorità interessate nonché con gli intermediari finanziari sottoposti alla LRD. Esso è pertanto in grado, insieme agli altri servizi di analisi di fedpol, di mettere a disposizione del gruppo di lavoro interdipartimentale le capacità di analisi strategica necessarie e, di concerto con le altre autorità coinvolte, di mobilitarle in modo efficace.

¹⁰ Ibid., pag. 627.

4.3 Decisioni dei tribunali

4.3.1 Amministrazione infedele

Il 21 febbraio 2014 il Tribunale federale (TF) ha emesso la sentenza 6B_967/2013 nella quale ha sottolineato che la posizione di gestore ai sensi dell'articolo 158 CP, può essere assunta unicamente da colui che dispone di una sufficiente indipendenza e di un potere di disporre autonomo sui beni che gli sono stati consegnati, in particolare su tutta o parte della fortuna altrui, sui mezzi di produzione o sul personale dell'impresa. Inoltre l'alta Corte ha precisato che affinché possa configurarsi il reato di amministrazione infedele, è necessario che il gestore abbia violato un obbligo che gli appartiene in tale qualità. Il gestore è tenuto a evitare ogni azione che possa cagionare un pregiudizio patrimoniale al mandante. Pertanto non è autorizzato a realizzare investimenti inutili al solo scopo di far pagare al proprio mandante delle commissioni per le operazioni effettuate (tecnica del churning). Tale prassi, suscettibile di cagionare grave danno al patrimonio del cliente, è considerata come rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 158 CP. Inoltre, nella sentenza in questione, il TF ha confermato che l'introducing broker, ossia l'intermediario tra il cliente investitore e il gestore (broker), assume la posizione di gestore anche se i fondi non sono oggetto della sua intermediazione, a condizione che egli sia abilitato a fornire al broker ordini d'acquisto o di vendita per conto del mandante.

Nel caso di specie, è stato accertato che i mandanti avevano autorizzato i ricorrenti (gestori patrimoniali indipendenti) a svolgere operazioni concernenti prodotti derivati, ovvero prodotti altamente speculativi, e che avevano firmato dei documenti recanti le modalità di conteggio delle commissioni. Il TF ha spiegato che dagli accertamenti condotti non era emerso che i ricorrenti avevano effettuato un numero elevato di operazioni in modo ingiustificato. Essi non potevano pertanto essere accusati di aver applicato la pratica del churning. Tuttavia, vista la volatilità del mercato, avevano adeguato costantemente la loro strategia cagionando quindi un ampio numero di operazioni e, di conseguenza, commissioni sproporzionate rispetto al capitale investito. Secondo il TF, perseguendo strategie d'investimento di breve durata senza tener conto del conseguente incremento significativo delle commissioni, i ricorrenti non avevano ottemperato all'obbligo di sorvegliare gli interessi dei loro mandanti, cosicché il loro comportamento configurava il reato di amministrazione infedele. Il TF ha altresì precisato che i mandanti, pur approvando i conteggi di ogni operazione, non erano in grado di intuirne la reale portata rispetto all'insieme delle operazioni finanziarie eseguite.

Inoltre, il comportamento dei ricorrenti aveva determinato, per i mandanti, una diminuzione del capitale investito ai sensi dell'articolo 158 CP. Il TF ha infine specificato che il danno subito non era dovuto a perdite della borsa o ad operazioni incoerenti o ingiustificate, bensì al fatto che i ricorrenti non avevano adeguato il loro sistema in materia di commissioni alla volatilità del mercato.

4.3.2 Riciclaggio di denaro, elemento soggettivo

Nella sentenza 6B_627/2012 del 18 luglio 2013 il TF ha giudicato il ricorrente («X») colpevole di riciclaggio. Quest'ultimo aveva ricevuto 15 000 franchi svizzeri da un terzo («Y») e da una donna («A») a lui sconosciuta e lo stesso giorno li aveva cambiati presso tre banche diverse; infine aveva restituito il denaro ad A in cambio di un compenso di 100 franchi. Nel caso in questione, il fatto che l'interessato fosse o meno consapevole che i 15 000 franchi provenivano da un traffico di stupefacenti è stato considerato irrilevante in quanto era sufficiente che la transazione fosse inusuale. L'alta Corte ha infatti ritenuto che la complessità del modus operandi e le istruzioni ricevute da Y avrebbero dovuto indurre il ricorrente a interrogarsi sulla provenienza del denaro. A ciò si era aggiunto il fatto che X aveva ricevuto parte del denaro da una donna a lui sconosciuta. L'istanza inferiore non aveva potuto accertare che il ricorrente avesse saputo con certezza che si trattava di provento di un traffico di cocaina commesso per mestiere e che avesse agito intenzionalmente. Tuttavia, in base a quanto da lui stesso dichiarato, X era amico di lunga data di Y e sapeva che quest'ultimo era attivo nel settore della prostituzione e che nei propri centri di massaggi lavoravano donne straniere sprovviste di permesso. In tale contesto non sarebbe stato plausibile che Y avesse taciuto a X il vero scopo dell'operazione di cambio, se vi fossero stati a monte semplici motivi fiscali. Sulla base di questi elementi, sarebbe stato necessario approfondire la questione. Il ricorrente si è tuttavia astenuto dall'eseguire i necessari accertamenti, il che ha indotto il TF a concludere che egli non fosse interessato alla provenienza del denaro. Il suo comportamento può pertanto essere considerato alla stessa stregua di un atto commesso consapevolmente alla cieca; e pertanto, il fatto di aver ricevuto 100 franchi a titolo di compenso avrebbe dovuto contribuire a maggior ragione a far nascere il suo sospetto. Ai fini della punibilità del reato di riciclaggio di denaro è sufficiente la presenza di dolo eventuale. Basta infatti che l'autore sia a conoscenza di circostanze che facciano nascere il forte sospetto circa l'illiceità dell'evento e che prenda in considerazione la possibilità che tale evento si realizzasse.

5 Organi internazionali

5.1 Gruppo Egmont

MROS è membro del Gruppo Egmont. Si tratta di una rete di Unità d'informazione finanziaria (UIF) appartenenti, attualmente, a 147 Stati. Il Gruppo Egmont si considera un forum internazionale non politico composto di UIF indipendenti a livello operativo. Per contrastare il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari e il finanziamento del terrorismo il Gruppo Egmont persegue gli obiettivi seguenti:

- creare i presupposti per uno scambio internazionale di informazioni che sia reciproco e sistematizzato;
- incrementare l'efficienza delle UIF offrendo formazioni apposite e promuovere il trasferimento delle conoscenze mediante lo scambio di personale;
- aumentare il livello di sicurezza dello scambio internazionale di informazioni tra UIF utilizzando tecnologie appropriate quali, ad esempio, una connessione Internet stand-alone;
- promuovere l'indipendenza operativa delle UIF; e
- fornire assistenza nell'allestimento di uffici centrali di comunicazione in Stati che dispongono di un programma di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e si trovano all'inizio della fase di realizzazione.

I capi degli uffici di comunicazione (Head of FIU, HoFIU), il comitato, il plenum e i gruppi di lavoro si sono riuniti in febbraio e giugno del 2014. A giugno i seguenti otto uffici di comunicazione hanno aderito al Gruppo Egmont: UIF Angola, FIE-AMBD Brunei Darussalam, NAFI Chad, FIC Ghana, FID Jamaica, FIC Namibia, MOT Sint Maarten e FIU Tansania. Tre UIF sono attualmente oggetto di un monitoraggio ravvicinato concernente il rispetto degli standard applicati in seno al Gruppo Egmont. Un ufficio di comunicazione è stato escluso dall'adesione per mancata conformità.

Per i prossimi tre anni è stato emanato un nuovo piano strategico. L'accento è posto sul rafforzamento dello scambio di informazioni tra UIF, sul controllo della conformità con gli standard internazionali, sulla maggiore efficienza nella cooperazione con organizzazioni partner internazionali in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché sull'allestimento di un'infrastruttura solida.

Il Gruppo Egmont si compone di un numero sempre più elevato di membri. Per rendere il forum più flessibile ed efficiente, nel giugno 2014 è stato deciso di aumentare da cinque a otto le regioni in cui è suddiviso. La regione Europa,

che fino ad allora era stata la regione più grande con 52 uffici di comunicazione affiliati, è stata suddivisa in tre sottogruppi, ovvero Europa I¹¹, Europa II¹², di cui fa parte anche MROS, e Eurasia¹³.

Sin dalla sua istituzione nel 1998, MROS è membro del Gruppo Egmont.

MROS ha partecipato alle sedute degli HoFIU, alle sedute plenarie e a quelle dei gruppi di lavoro operativi e giuridici (Operational Working Group e Legal Working Group). Un gruppo di lavoro particolare, istituito in seno al Legal Working Group, al quale ha preso parte anche MROS, si è dedicato all'analisi degli ostacoli giuridici incontrati dai membri nell'adottare i nuovi standard del Gruppo Egmont, emanati nel 2013 in applicazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI del febbraio 2012. Tali lavori sono proseguiti nel 2014. L'Operational Working Group, dal canto suo, è impegnato attualmente nei seguenti progetti: Terrorist Financing, Information Exchange Enhancement – FIU Powers, Financial Analysis, Financial Reporting, Securing an FIU, Money Laundering and Digital/Virtual Currencies, FIUs working with Law Enforcement.

5.2 GAFI/FATF

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) è un'organizzazione intergovernativa istituita dal G7 in occasione del vertice di Parigi tenutosi nel luglio 1989. Quale organizzazione di riferimento su scala mondiale, definisce le norme standardizzate nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e ne valuta l'attuazione.

Nel febbraio 2012 il GAFI ha pubblicato l'ultima versione delle sue raccomandazioni che fissano un quadro completo e coerente delle misure che i Paesi membri sono tenuti ad adottare al fine di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il GAFI esamina inoltre la conformità di certi Paesi non affiliati e allestisce due liste pubblicamente accessibili. La prima elenca le giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative e la seconda le giurisdizioni che presentano lacune strategiche nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ma che sono determinate a colmarle con l'attuazione di un piano d'azione.

¹¹ Europa regione I: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Regno Unito (30 in totale).

¹² Europa regione II: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia e Erzegovina, Georgia, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, San Marino, Santa Sede (Città del Vaticano), Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina (22 in totale).

¹³ Eurasia: Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan (6 in totale).

La conformità dei Paesi membri è verificata in base alle valutazioni. Il risultato è presentato in un rapporto sul grado di conformità del Paese valutato alle raccomandazioni del GAFI e sui motivi che giustificano il giudizio espresso.

MROS fa parte della delegazione svizzera in seno al GAFI. Essa è diretta dal sostituto della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e si compone dei rappresentanti dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dell'SFI. In seno al GAFI sono stati costituiti cinque gruppi di lavoro. MROS partecipa attivamente soprattutto agli incontri del «Risk Trends and Methods Group» (RTMG, gruppo in materia di rischi, sviluppi e metodi), i cui lavori sono incentrati sulle ricerche nell'ambito delle tipologie e degli sviluppi. L'obiettivo è di esaminare casi concreti al fine di individuare e analizzare schemi e caratteristiche ricorrenti dei reati correlati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e, quindi, di contrastare tali fenomeni con maggiore efficacia.

MROS inoltre ha preso parte alle sedute del «Policy Development Group» (PDG), che si occupa di tutti gli aspetti inerenti ai regolamenti e alle direttive, e dell'«Evaluations and Compliance Group» (ECG), incaricato di monitorare e garantire la coerenza delle valutazioni reciproche tra Paesi membri e della procedure di valutazione successive (follow-up process). Gli altri gruppi di lavoro sono l'«International Cooperation Review Group» (ICRG) e il «Global Network Coordination Group» (GNCG).

Nel 2014 MROS ha partecipato attivamente a due progetti nel quadro del RTMG: «The Risk of Terrorist Abuse in the Non-Profit Organization (NPO) Sector»¹⁴ analizza i rischi per gli organismi senza scopo di lucro di essere coinvolti nel finanziamento del terrorismo, mentre «ML/TF Vulnerabilities associated with Gold» esamina le lacune nell'ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo correlate all'oro (rapporto non ancora pubblicato). La buona collaborazione con il settore pubblico e quello privato ha consentito a MROS di fornire contributi importanti a entrambi i progetti.

Nel novembre 2014 MROS ha partecipato al «Joint Experts' Meeting» (JEM). Si tratta di un incontro tra esperti del GAFI nel settore della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e dell'Asian Pacific Group APG, un cosiddetto FATF-Style Regional Body (FSRB). In tale occasione i progetti summenzionati sono stati approfonditi ulteriormente.

Nel quadro dei lavori preparatori per la valutazione della Svizzera da parte del GAFI, MROS coordina l'esecuzione del programma di lavoro in seno all'Ufficio federale di polizia e, in particolare la gestione delle risposte al questionario di autovalutazione del GAFI. Tali risposte fungeranno da base per la valutazione in loco prevista nella primavera del 2016 i cui risultati saranno discussi dal GAFI in occasione dell'assemblea plenaria di ottobre 2016.

La legge sul riciclaggio di denaro attribuisce a MROS il ruolo di centrale statistica svizzera in materia di riciclaggio di denaro. Le autorità penali devono quindi comunicare a MROS ogni procedimento pendente avviato per le fattispecie penali di organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP), finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP), riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP) e carenza di diligenza in operazioni finanziarie (art. 305^{ter} CP). Tali autorità sono inoltre tenute a inviare a MROS le loro sentenze e decisioni di non luogo a procedere e a informarlo sulle decisioni pronunciate in base alle denunce da esso trasmesse. MROS è quindi responsabile della statistica in materia di riciclaggio di denaro, che è considerata dal GAFI un elemento sempre più importante per la valutazione dei Paesi membri.

MROS partecipa al gruppo di coordinamento sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (Groupe de coordination sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, GCBF) che, fra l'altro, si occupa di preparare la quarta tornata di valutazione reciproca della Svizzera. In tale contesto MROS dirige il sottogruppo di lavoro Valutazione dei rischi incaricato di redigere, all'attenzione del GCBF, il rapporto sull'analisi nazionale dei rischi che rappresenta un elemento determinante in vista della prossima valutazione della Svizzera da parte del GAFI che avrà luogo nel 2016.

¹⁴ <http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html>

6 Link su Internet

6.1 Svizzera

6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch

Ufficio federale di polizia

<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html>

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular/9gwg/9_GwG_formular-i.docx

Modulo di comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD

https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular/305ter/305ter_Abs_2_StGB_formular-i.docx

Modulo di comunicazione in virtù dell'articolo 305^{ter} CP

6.1.2 Autorità di vigilanza

www.finma.ch

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

www.esbk.admin.ch

Commissione federale delle case da gioco

6.1.3 Associazioni e organizzazioni nazionali

www.swissbanking.org

Associazione svizzera dei banchieri

www.abps.ch

Associazione dei banche private svizzere

www.sv.ch

Associazione svizzera d'Assicurazioni

6.1.4 Organismi di autodisciplina

www.arif.ch

Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)

www.oadfct.ch

Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)

www.oarg.ch

Organisme d'Autorégulation des Gérants de Patrimoine (OARG)

www.polyreg.ch

PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina

www.sro-sav-snv.ch

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

www.leasingverband.ch

Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (OAD ASSL)

www.sro-treuhanduisse.ch

Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD-FIDUCIARI|SUISSE)

www.vsv-asg.ch

Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (OAD ASG)

www.vqf.ch

Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF)

www.sro-sv.ch

Organismo di autodisciplina dell'Association Suisse d'Assurances (OAR-ASA)

www.sfama.ch

Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

www.svig.org

Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG)

6.1.5 Altri

www.ezv.admin.ch

Amministrazione federale delle dogane

www.snb.ch

Banca nazionale svizzera

www.bundesanwaltschaft.ch

Ministero pubblico della Confederazione

<http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it>

Segreteria di Stato dell'economia (sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi)

www.bstger.ch

Tribunale penale federale

6.2 Uffici e organizzazioni internazionali

6.2.1 Uffici di comunicazione esteri

www.egmontgroup.org/about/list-of-members

Elenco dei membri del Gruppo Egmont, in alcuni casi con aggiunta dei link verso i loro siti Internet

6.2.2 Organizzazioni internazionali

www.fatf-gafi.org

Financial Action Task Force on Money Laundering

www.unodc.org

United Nations Office on Drugs and Crime

www.egmontgroup.org

Gruppo Egmont

www.cfatf-gafic.org

Caribbean Financial Action Task Force

6.2.3 Altri link

www.worldbank.org

Banca mondiale

www.bis.org

Banca dei regolamenti internazionali

www.interpol.int

Interpol

www.europa.eu

Unione europea

www.coe.int

Consiglio d'Europa

www.ecb.europa.eu

Banca centrale europea

www.europol.europa.eu

Europol

www.fincen.gov

Financial Crimes Enforcement Network, Stati Uniti

www.fbi.gov

FBI-Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti

www.bka.de

BKA – Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania

www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin

Tracfin – Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, Francia

www.fiu.li/index.php/de/

Die Stabsstelle FIU, Liechtenstein

uif.bancaditalia.it

Unità di informazione finanziaria, Italia

www.bmi.gv.at/cms/BK/meldestellen/geldwaesche/start.aspx

Meldestelle Geldwäsche, Austria

www.wolfsberg-principles.com

Gruppo Wolfsberg

RAPPORTO 2014

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
FEDPOL
CH-3003 Bern

Telefono +41 (0)58 463 11 23
info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.ch